

XIX legislatura

A.S. 714:

**“Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
recante misure urgenti a sostegno delle
famiglie e delle imprese per l’acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonché in
materia di salute e adempimenti fiscali”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Maggio 2023

n. 54



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 714: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL54, maggio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale	1
Articolo 1 (<i>Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati</i>).....	8
Articolo 4 (<i>Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca</i>).....	9
Articolo 4-bis (<i>Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo</i>).....	23
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo</i>).....	24
Articolo 6 (<i>Tassazione dell’agroenergia</i>).....	26
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico</i>).....	28
Articolo 7-bis (<i>Semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici</i>) ...	30
Articolo 7-ter (<i>Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234</i>).....	30
Articolo 7-quater (<i>Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità</i>).....	30
Articolo 7-quinquies (<i>Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”</i>).....	31
Capo II Disposizioni in materia di salute	32
Articolo 8 (<i>Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici</i>).....	32
Articolo 9 (<i>Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici</i>).....	35
Articolo 10 (<i>Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta</i>).....	36
Articolo 11 (<i>Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell’indennità nei servizi di emergenza-urgenza</i>).....	37
Articolo 12, commi 1-5 (<i>Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza</i>).....	41
Articolo 12, commi 6 e 7 (<i>Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza</i>).....	42
Articolo 13 (<i>Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43</i>).....	45
Articolo 14 (<i>Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>).....	46
Articolo 15 (<i>Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero</i>) ...	47
Articolo 15-bis (<i>Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario</i>).....	48

Articolo 15-ter (<i>Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica</i>)	49
Articolo 16 (<i>Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario</i>)	49
Capo III Misure in materia di adempimenti fiscali	50
Articolo 17 (<i>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</i>)	50
Articolo 17-bis (<i>Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali</i>)	52
Articolo 18 (<i>Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale</i>)	53
Articolo 19 (<i>Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale</i>)	54
Articolo 20 (<i>Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione</i>)	56
Articolo 21 (<i>Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197</i>)	58
Articolo 22 (<i>Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria</i>)	60
Articolo 23 (<i>Causa speciale di non punibilità dei reati tributari</i>)	60
Capo IV Disposizioni finali e finanziarie	61
Articolo 24, commi 1 (<i>Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali</i>) e 6-7 (<i>Copertura finanziaria oneri del provvedimento</i>)	61
Articolo 24, commi 2-5 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	66

CAPO I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI
PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1
(Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas)

Il comma 1 stabilisce, per il secondo trimestre dell'anno 2023, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che appunto riconosce alle famiglie che usufruiscono della tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica anche il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale), sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 197 del 2022 (15.000 euro) sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 197 (che prevedeva per il primo trimestre 2023 la rideterminazione delle agevolazioni tariffarie per l'elettricità e della compensazione per la fornitura di gas per i soggetti in questione nel limite complessivo di 2.400 milioni di euro), nel limite di 400 milioni di euro.

Il comma 2 prevede che dal secondo trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni relative alle tariffe di cui all'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008 (le medesime richiamate al comma 1, però riferite ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico), siano rideterminate sulla base dell'ISEE pari a 30.000 euro (l'attuale limite è di 20.000 euro), indicatore valido per il 2023, nel limite di 5 milioni di euro.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 405 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l'anno 2023. Con riferimento all'anno 2022, l'Autorità predispone entro il 31 maggio 2023 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 17 del 2022.

La RT rappresenta che il **comma 1** estende al secondo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

Considerata la soglia ISEE di 15.000 euro di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 197 del 2022, la riduzione del bonus sociale per i clienti con ISEE tra 12.000 euro e 15.000 euro applicata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della medesima legge, nonché il percorso di progressivo azzeramento delle aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo di gas naturale fino a 5000 mc/anno, il finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas comporta un onere, per il II trimestre 2023, stimato in 400 milioni di euro (complessivamente tra i due settori e incluso il "bonus base" elettrico). Tale importo è stato stimato tenendo conto dei seguenti elementi:

A. Settore elettrico

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo a 3 kW, 2700 kWh/anno assunta a metà marzo) era di 27 c€/kWh nel II trimestre 2023.

La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus “rafforzato” è di 14 c€/kWh.

Il bonus base per il cliente domestico tipo elettrico è di 149,65 €/anno, che corrisponde a 37,41 €/trimestre.

Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 42,36 €.

La platea di beneficiari stimata è di 2,82 milioni di beneficiari nelle classi A (ISEE fino a 9.530), B (ISEE da 9.530 a 20.000 euro, con 4 o più figli), C (ISEE maggiore di 9.530, percettori di RdC, con meno di 4 figli) + 1,45 milioni di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro e inferiore a 15.000 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all'80% del bonus “pieno” applicato sotto la soglia di 9.530 euro – riferimenti delibera ARERA 13/2023).

Usando come riferimento il cliente domestico tipo elettrico, la stima degli oneri per il bonus sociale elettrico nel II trimestre 2023 è di **318 milioni di euro**, come somma di 149 milioni di euro per Bonus Base (BB) e 169 milioni per compensazione integrativa (CCI)

B. Settore gas

Il prezzo medio assunto come riferimento (previsione di prezzo per il cliente domestico tipo gas con 1.400 smc/anno assunta a metà marzo) era di 103 c€/smc nel II trimestre 2023.

La spesa unitaria del cliente di riferimento con bonus “rafforzato” è di 73 c€/smc.

Il bonus base per il cliente domestico tipo gas è di 109,50 €/anno, che corrisponde a 27,38 €/trimestre.

Secondo il metodo descritto nella relazione tecnica alla delibera 735/2022, la compensazione integrativa (CCI) risulta di 2,62 €.

La platea di beneficiari stimata è di 1,75 milioni di beneficiari nelle classi A, B, C + 1,20 milioni di beneficiari in classe D (ovvero con ISEE superiore a 9.530 euro, a cui il bonus si applica in misura ridotta all'80% del bonus “pieno” applicato sotto la soglia di 9.530 euro – riferimenti delibera ARERA 13/2023).

Usando come riferimento il cliente domestico tipo gas, la stima degli oneri per il bonus sociale gas nel II trimestre 2023 è di **81 milioni di euro**, come somma di 74 milioni di euro per Bonus Base (BB) e 7 milioni per compensazione integrativa (CCI).

In relazione al **comma 2** l'onere è stimato prudenzialmente, complessivamente per bonus elettricità e gas, come segue:

- 3 milioni di euro per II trimestre 2023;
- 2 milioni di euro per un effetto di trascinamento per il "bonus base" per i restanti trimestri.

In relazione alla copertura, la RT afferma che le risorse richieste sono compatibili con le disponibilità residue presso la CSEA degli stanziamenti autorizzate con la legge di bilancio per il 2023, in particolare per la finalità del rafforzamento del bonus sociale; ciò alla luce della circostanza che le stime per la legge di bilancio 2023 erano state effettuate in un contesto di prezzi più elevati di quelli che è stato possibile apprezzare negli ultimi giorni del 2022, quando è stata adottata la deliberazione ARERA 735/2022 e che a fine novembre 2022 sono stati resi disponibili dal Sistema informativo integrato i dati di consumo annuo dei titolari di bonus, che sono stati pubblicati nel documento per la consultazione ARERA 646/2022 e che sono stati utilizzati per la revisione dei consumi di riferimento dei diversi profili di riferimento dei titolari di bonus gas.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si ricorda che le disposizioni in esame sono state immediatamente attuate dall'ARERA con la delibera 30 marzo 2023 134/2023/R/com. Nella delibera l'ARERA dà conto degli avanzi e dei disavanzi derivanti dalla differenza tra le risorse precedentemente messe a disposizione dallo Stato per la riduzione degli oneri generali nei settori elettrico e gas e per il riconoscimento dei bonus sociali "rafforzati", concludendo che "l'avanzo risulta sufficiente a finanziare le CCI [ossia le compensazioni integrative introdotte in via temporanea per mitigare gli effetti dei rincari energetici sulle famiglie] del II trimestre, oltre agli oneri del 'bonus base' previsti nel medesimo trimestre". La medesima delibera, in particolare, nella premessa sottolinea anche che "in relazione alle CCI del settore elettrico e gas, dal bilancio provvisorio del periodo III trimestre 2021 – IV trimestre 2022, risulta invece che le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato sono inferiori rispetto al fabbisogno registrato di circa 700 milioni di euro (per lo più imputabili al settore elettrico)", ma che "tale disavanzo è tuttavia più che annullato dalla significativa differenza positiva tra le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2023 per le CCI del settore elettrico e gas del I trimestre 2023 e il fabbisogno effettivo registrato dalle medesime CCI; e che, complessivamente, l'avanzo risulta sufficiente a finanziare le CCI del II trimestre 2023, oltre agli oneri del "bonus base" previsti nel medesimo trimestre".

Ricordato che la CSEA è inclusa nel conto consolidato delle PPAA e premesso che non vi sono osservazioni, giacché le disposizioni in esame operano nell'ambito di limiti di spesa e avranno impatti del tutto sovrapponibili a quelli già scontati nei tendenziali di saldi di finanza pubblica, andrebbe indicata l'entità delle risorse effettivamente utilizzate nel I trimestre rispetto a quanto stanziato (2.400 milioni di euro). In generale, il calo dei prezzi registrato nel primo trimestre 2023 rispetto al quarto trimestre 2022 (sul quale presumibilmente si basavano le stime), certamente cospicuo (valutabile in oltre il 60%), sembra di per sé idoneo a giustificare la sussistenza delle risorse ora necessarie, anche considerando le maggiori esigenze, per circa 700 milioni di euro, emerse in relazione al periodo 1° luglio 2021–31 dicembre 2022.

Tanto premesso, si chiedono comunque chiarimenti anche in merito all'estensione delle platee indicate, che, se appaiono appropriate rispetto alla classe D, andrebbero dettagliate per le prime tre classi, atteso che, a fronte di circa 20 milioni di nuclei familiari e di DSU presentate da circa un terzo delle famiglie (7,5 milioni), quasi il 60% dei nuclei dichiaranti presenta ISEE inferiori a 9.530 euro¹.

In relazione al comma 2, non appare chiaro il motivo per cui a fronte di un onere di 3 milioni per il secondo trimestre, lo stesso si ridurrebbe a 1 milione per ciascuno dei due restanti trimestri.

Articolo 2

(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell'anno 2023)

Il comma 1 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, nonché sui conguagli relativi ai consumi del secondo trimestre 2023.

Il comma 2 stabilisce che la citata aliquota ridotta si applichi anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Il comma 3 provvede ai relativi oneri, valutati in 539,78 milioni di euro per il 2023, ai sensi dell'articolo 24.

Il comma 4 prevede l'annullamento degli oneri generali di sistema del gas per il secondo trimestre 2023 e, per il solo mese di aprile 2023, l'applicazione ai consumi fino a 5.000 mc/anno della componente negativa UG2C in misura pari al 35 per cento del valore applicato nel primo trimestre 2023.

Il comma 5 provvede ai relativi oneri, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 24. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 30 giugno 2023.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, provvede ad assegnare 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni a valore sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La predetta assegnazione è finalizzata alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

La RT, in merito al comma 1, afferma che, per quanto riguarda gli usi civili, si intende ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile – giugno 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo. Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, la RT utilizza i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

¹ MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Rapporto ISEE2021 – Monitoraggio relativo al 2021, febbraio 2023.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il secondo trimestre incide per circa il 19,98% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2022, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (467,27 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 490,64 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati Dogane 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 e, inoltre, si è tenuto conto che il peso del II trimestre sia pari al 25% dell'intero anno.

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,70 milioni di euro.

La variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata dalla RT in 524,34 milioni di euro nel secondo trimestre 2023.

Con riferimento al comma 2, relativo alla riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, in relazione al secondo trimestre 2023, ai fini della stima della misura, la RT utilizza il dato, di fonte GSE, dell'energia termica erogata in Italia tramite reti di teleriscaldamento per riscaldamento e fornitura di acqua calda igienico sanitaria, nell'anno 2021. Tale energia termica risulta pari 10 TWh, di cui 6,5 TWh erogati ad uso residenziale e il rimanente ad uso terziario ed industriale.

L'applicazione dell'IVA al servizio di teleriscaldamento ad uso residenziale è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10% alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili oppure da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria del 22.

La RT assume il prezzo medio dell'energia termica erogata tramite reti di teleriscaldamento pari 191 €/MWh. Tale prezzo è stato individuato da ARERA nella Delibera 547/2022/R/tlr "Indagine conoscitiva in materia di prezzi e di costi del servizio di teleriscaldamento".

Inoltre, ipotizza che l'energia termica fornita alle utenze residenziali assoggettabili all'aliquota del 10% ammonti a 4,68 TWh, mentre i restanti 1,82 TWh sono riferiti ad utenze assoggettabili all'aliquota del 22%.

Con buona approssimazione, la RT ipotizza che nel secondo trimestre 2023 vengano consumati 0,7 TWh per uso domestico su 6,5 TWh e che, pertanto, 0,504 TWh siano attualmente sottoposti ad IVA con aliquota pari al 10% e 0,196 TWh siano sottoposti ad IVA con l'aliquota del 22%. Si ottiene un gettito IVA attuale pari a $0,504 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,10 + 0,196 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,22 = 17.862.320$ euro. Il gettito IVA determinato dall'applicazione della misura di cui trattasi è pari a $0,7 \cdot 1.000.000 \cdot 191 \cdot 0,05 = 6.685.000$ euro.

Pertanto, stima, facendo la differenza tra i due valori, che gli effetti di gettito della misura siano 11,18 milioni di euro nel 2023.

Il comma 2, prevede inoltre che la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas nel secondo trimestre del 2023 si estenda anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un "Contratto servizio energia". Ai fini della stima degli effetti finanziari, la RT chiarisce che dalla Relazione sulla situazione energetica nazionale nel 2020 del MITE risulta che il consumo di energia prodotta con gas naturale delle famiglie per l'anno 2020 è pari a 15.209.000 tep. Si trasforma, tramite il fattore di conversione, pari a 882 mc/tep, tale consumo di energia nel quantitativo di gas naturale impiegato, che risulta pari a 13.414.338.000 mc. Moltiplicando tale quantitativo per il prezzo unitario, che si stima pari a 0,835182 €/mc, la RT ricava una spesa per le famiglie pari a 11.200 milioni di euro. Al fine di considerare anche l'ammontare dei consumi di gas naturale degli altri soggetti che non possono detrarre l'IVA, in assenza di dati puntuali, la RT ha maggiorato del 5% l'importo della spesa delle famiglie. La spesa maggiorata risulta pari a 11.760 milioni di euro. Stimando che l'1,3% di tale spesa sia attribuibile al gas naturale impiegato per la produzione di energia termica con impianti sulla base di "contratti servizio energia", la relativa spesa risulta pari a 152,88 milioni di euro.

Ripartendo tale spesa sui trimestri e in base alla stagionalità e depurandola dell'IVA, a seguito della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5%, per il periodo aprile–giugno 2023, la RT stima effetti finanziari negativi, per l'anno 2023, di 4,26 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti finanziari negativi complessivamente derivanti dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame sono valutati in 539,78 milioni di euro per l'anno 2023.

Con riguardo al comma 4, questo dispone che ARERA provveda a mantenere azzerate per il II trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas nel corso del II trimestre 2023, inclusa la componente tariffaria UG_{2C} per il mese di aprile 2023. In relazione alla stima dei consumi previsti per il II trimestre 2023 l'onere massimo di tale misura è stimato pari a 280 milioni di euro, come somma di 160 milioni di euro per l'applicazione della componente negativa UG_{2C} ai consumi del mese di aprile 2023 e di 120 milioni di euro per il mantenimento per l'intero secondo trimestre 2023 delle aliquote azzerate degli altri oneri generali gas.

In particolare l'onere per la componente tariffaria negativa UG2 (applicata ai consumi gas fino a 5.000 Smc/anno) nel mese di aprile è stimato sulla base di consumi, nel solo mese di aprile per tali scaglioni di consumo, per 1,4 miliardi di Smc. A tali volumi si applica, limitatamente al mese di aprile, un'aliquota di -11,3 centesimi/Smc, mentre nel primo trimestre 2023 si è applicata un'aliquota di -32,3 centesimi/Smc per tutti i mesi del trimestre.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal comma 4, valutati in 280 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 24 e che tale importo sia trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 giugno 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato agli usi civili e industriali)	e	t	-524,3				-524,3				-524,3			
2	Riduzione al 5% dell'aliquota IVA sul gas metano nel II trimestre 2023 (minor gettito associato alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano nell'ambito di un "Contratto servizio energia")	e	t	-15,4				-15,4				-15,4			
5	Adeguamento aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata a gli scaglioni di consumo fino a 5.000 mc/anno, relativamente al mese di aprile 2023 – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	160,0				160,0				160,0			
	Proroga al II trimestre 2023 dell'azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore gas – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	120,0				120,0				120,0			

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito alla differente metodologia impiegata per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA per le forniture di servizi di teleriscaldamento rispetto a quella utilizzata in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023, ha affermato che la presente relazione tecnica è stata affinata rispetto

a quella redatta in occasione dell'approvazione della legge di bilancio 2023, con l'utilizzo di dati acquisiti in maniera più mirata.

Con riferimento ai commi 4 e 5 di proroga delle misure agevolative riferite agli oneri generali di sistema del gas naturale e alla diversa classificazione degli effetti finanziari utilizzata nel prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge in esame, rispetto a quella adottata con la legge di bilancio 2023, ha chiarito che la rappresentazione in spesa nel conto economico della PA riflette le modalità con le quali l'istituto di statistica registra la componente UG_{2C} nei conti nazionali, a differenza di altre componenti tariffarie, le quali sono registrate tra le entrate tributarie.

Al riguardo, atteso i chiarimenti del Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3

(Contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati)

Il comma 1 riconosce ai clienti domestici residenti non percettori del bonus sociale un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 nei quali la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso supera la soglia di 45 €/MWh. La rilevazione relativa al mese di novembre si applica anche per il mese di dicembre.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo e ad una deliberazione dell'Arera la definizione delle modalità applicative e della misura del contributo.

Il comma 3 per il predetto contributo autorizza la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, mentre il comma 4 provvede ai relativi oneri ai sensi dell'articolo 24 e dispone il trasferimento di tale importo a CSEA entro il 30 giugno 2023.

La RT precisa che si tratta di un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza (esclusi i clienti titolari di bonus sociale elettrico).

Afferma che l'utilizzo dell'utenza elettrica permette di identificare l'abitazione di residenza (informazione non disponibile per le utenze gas) e di rendere il contributo indipendente dall'effettiva modalità di riscaldamento (a gas, elettrico, con altri materiali combustibili); in tal modo, non si determinano distorsioni rispetto a una specifica modalità o a un determinato combustibile.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
4	Contributo riscaldamento IV trimestre 2023 ai clienti domestici residenti diversi dai titolari di bonus sociale – trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	1.000				1.000				1.000			

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

In ogni caso, si osserva che dal testo della norma non si evince che il contributo sia da detrarre alla bolletta elettrica, come affermato dalle relazioni di accompagnamento.

In merito agli effetti sui saldi, considerato che il contributo riguarda gli ultimi mesi del 2023, andrebbe confermato che esso possa essere interamente erogato entro l'anno, senza slittamenti al 2024, posto che il prospetto sconta la piena realizzazione degli effetti sui saldi nel corrente anno. Si ricorda che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, cui saranno trasferite le risorse entro il 30 giugno 2023, è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, per cui il citato trasferimento è idoneo alla registrazione degli effetti sul saldo netto da finanziare nel 2023 ma non sul saldo di indebitamento netto per il quale la registrazione dipenderà dall'effettiva erogazione ai clienti del contributo.

Articolo 4

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca)

L'articolo riconosce anche nel secondo trimestre 2023, abbassandone però le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9), al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

In particolare, il comma 1 dispone che nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Il comma 2 riconosce *in primis* un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Per effetto delle norme in esame, l'ammontare dell'agevolazione è pari al 20% (in luogo del 45% riconosciuto nel primo trimestre) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Le disposizioni in commento, dunque, oltre a prorogare l'agevolazione, ne abbassano la misura dal

previgente 45 al 20%. L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; sempre in tale ipotesi, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2023 nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Sul comma 2 conferma che la disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata nel secondo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA).

Rileva che moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel secondo trimestre 2023, pari a 2.153,38 milioni di euro (2.153,38 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*130 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 430,68 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
2	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata	s	c	430,7				430,7					430,7				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto della circostanza che i parametri e le ipotesi assunte dalla RT relativamente ai prezzi del gas e dell'energia elettrica si presentano in linea di massima coerenti con i prezzi registrati sulle piattaforme del Gestore dei mercati energetici (GME) nei mesi di marzo e aprile, nulla da osservare.

Ad ogni modo, in ciò riprendendo considerazioni formulate in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio 2023² – in cui si ribadivano, nel metodo, considerazioni formulate sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022 – andrebbero richieste conferme in merito alla congruità delle ipotesi assunte in relazione ai prezzi dell'energia elettrica (130 €/MWh contro 305 €/MWh), che nella RT in esame si discostano sensibilmente dal prezzo considerato in relazione alle “analoghe” misure contenute nei citati provvedimenti, in aggiunta a più puntuali indicazioni in merito ai criteri e alle fonti documentative ARERA, da cui sono state tratte le stime dei consumi attese per il secondo trimestre 2023 (2.135,28 MWh contro 5.052 MWh), segnalando, altresì, le variazioni mensili registrate rispetto a quelle considerate nel secondo e terzo trimestre 2022.

Inoltre, tenuto conto che quelle in esame costituiscono misure che hanno già trovato applicazione in passati periodi (segnatamente nel 2022 e nel primo trimestre 2023), si prende atto degli elementi informativi relativi al “tiraggio” delle agevolazioni fiscali già riconosciute, fornite in dettaglio, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura³, anche al fine di poter riscontrare la loro corrispondenza con le stime effettuate dalle RT annesse ai precedenti decreti-legge⁴.

Ciò detto, va non di meno segnalato che dal punto di vista metodologico l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate “valutate in”) si

² Servizio del bilancio, Nota di lettura n. 13, pagine 2-9.

³ Il Governo, nelle risposte fornite nel corso dell'esame in prima lettura presso la V commissione della Camera dei deputati, ha riferito che relativamente al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute alla data del 31 marzo 2023 “risultano utilizzati in compensazione tramite modello F24 crediti per un ammontare complessivo di 10,8 miliardi”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni, 9 maggio 2023, Allegato al resoconto della V commissione, pag. 98 e ss.

⁴ Articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022 (XVIII Legislatura; Nota di Lettura (NL) n.286, pagina 29); articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 (XVIII Legislatura, NL n.302, pag. 8-9); articolo 1 del decreto-legge n. 115/2022 (XVIII Legislatura, NL n.329 pagina 1-3); articolo 1, decreto-legge n. 144/2022 (XIX legislatura, NL n. 1, pagina 1); co-2-9, legge n. 197/2023 (XIX Legislatura, NL n.13 pagine 2-9).

configura come riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto, condizionatamente ai presupposti e requisiti fissati dalla norma, per cui, come noto, non può opporsi alcun limite massimo di spesa.

Nel senso indicato, va debitamente evidenziato sin da ora che la disposizione di copertura di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 24, dispone una cospicua parte della compensazione degli oneri di spesa derivanti da economie di spesa che si sarebbero registrate a carico degli stanziamenti previsti dalle norme agevolative analoghe a quelle in esame previste dalla legge di bilancio 2023 per il primo trimestre del medesimo anno.

Il comma 3 attribuisce alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento (in luogo del previgente 35 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Tale acquisto va comprovato mediante le relative fatture. È stabilito che l'agevolazione sia concessa qualora il prezzo dell'energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La RT rileva che la disposizione prevede a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel secondo trimestre 2023 di circa 3,83 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre 2023, pari a 130 euro/MWh (3,83 miliardi di euro = 29,43 milioni di MWh * 130 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 10 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 382,59 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
3	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese con potenza disponibile non superiore a 4,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata	s	c	382,6				382,6					382,6				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero richieste le fonti dei dati acquisiti da ARERA, ai fini della stima della spesa complessiva prevista a carico delle imprese per i consumi di energia elettrica nel secondo trimestre 2023, indicata pari a circa 3,83 miliardi di euro, fornendosi elementi di conferma in merito alla congruità dei parametri indicati dalla RT in termini di MWh complessivi e di costo per MWh, su cui va applicata la prevista percentuale del credito d'imposta.

In tal senso, riprendendo considerazioni già formulate di recente in occasione dell'esame della legge di bilancio 2023⁵, pur considerando gli elementi di stima presenti nella RT, andrebbero forniti elementi di riscontro idonei a comprovare la congruità dei parametri ivi considerati, ai fini del calcolo della maggiore spesa da sostenersi per il riconoscimento, alle imprese ivi indicate, di un credito d'imposta pari al 10 per cento della maggiore spesa per il secondo trimestre 2023, a condizione che questa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Sul punto, va nuovamente segnalato che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) si configura come riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto in favore dei contribuenti interessati, in presenza dei requisiti fissati dalla norma, cui, come noto, non può opporsi un limite massimo di spesa.

Nel dettaglio, andrebbero fornite indicazioni riguardo alla platea dei potenziali beneficiari della misura (ossia le imprese non energivore), oltre che sui parametri assunti per il calcolo dei consumi energetici, rispetto agli analoghi parametri desumibili dai dati riportati dalle RT annesse ai recenti decreti-legge, per le misure agevolative di analogo contenuto ivi previste.

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato il profilo temporale della misura che è limitata al solo secondo trimestre 2023, rilevando che tali effetti sono ascritti interamente al medesimo anno, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno e di saldo netto da finanziare in conto spese correnti, nulla da osservare. Sul punto, tenuto conto che si tratta di misure che

⁵ Nota di Lettura n. 13, doc. cit., pagine 2-9.

hanno già trovato applicazione in passati periodi (anno 2022 e primo trimestre 2023), si prende atto degli elementi informativi forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in merito ai dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute ⁶.

Nel senso indicato, si ribadisce che il comma 6, lettera a), dell'articolo 24, dispone che una cospicua parte della compensazione degli oneri di spesa derivanti dal provvedimento discendono da economie di spesa che si sarebbero registrate a carico degli stanziamenti previsti dalle norme agevolative in argomento previste dalla legge di bilancio 2023 per il primo trimestre del medesimo anno.

Il comma 4 riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale (cd. gasivore), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas medesimo, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento (in luogo della precedente misura del 45 per cento) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Viene definita "impresa a forte consumo di gas naturale" quella di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali operante in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2022).

La RT certifica che la disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici – Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il secondo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, pari a 2,15 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a

⁶ Si veda *supra* la nota 3.

43 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 429,62 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
4	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas		s	k	429,6												
					effetti indotti	s	c					429,6				429,6	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT utilizza il dato dei consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici – Stato dei servizi 2021, andrebbero richieste le fonti dei dati del consumo annuo indicati pari a 18,9 miliardi di Smc, quindi, per il secondo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc.

Ad ogni modo, richiamando le considerazioni già formulate di recente sulle misure analoghe adottate per il primo trimestre 2023⁷, dato che la RT ha stimato una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale relativamente al secondo trimestre 2023 pari a 4,7 miliardi di euro, moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si è assunto pari a 43€/MWh (119 €/MWh nel I trimestre), si conferma la richiesta di rassicurazioni circa il carattere prudentiale di tale prezzo, il cui valore si mostra ancora in sensibile calo rispetto ai valori assunti nella stima della misura per il primo trimestre⁸.

Sul punto, va nuovamente segnalato che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) si configura come riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati, in presenza dei requisiti fissati dalla norma, cui, come noto, non può opporsi un limite massimo di spesa.

Per quanto riguarda la registrazione degli effetti sui saldi, si rileva che i contributi, pur presentando una struttura analoga, sono qualificati, sul saldo netto da finanziare, come spesa in conto capitale se riferiti al gas e come spesa in conto corrente se riferiti

⁷ Nota di lettura n. 13, doc. cit. pagine 6 e 7.

⁸ ARERA ha confermato, nel corso dell'audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che “nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è risultato progressivamente decrescente, passando da 68,37 €/MWh (gennaio) a 56,87 €/MWh (febbraio) per arrivare a 46,58 €/MWh nel mese di marzo. Ciò ha dato luogo, nel mese appena trascorso di marzo 2023, a un ulteriore calo del 13,4% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al mese precedente (inclusi gli effetti delle misure di aiuto), dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2%) e febbraio (-13%)”. L'Organo ha tuttavia evidenziato che “le quotazioni dei mercati all'ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni previste per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)”. Cfr. ARERA, doc. cit., pagina 6.

all'elettricità: pur essendo tale impostazione coerente con quanto indicato nelle relazioni tecniche riferite agli ultimi provvedimenti di sostegno alle imprese, circa le ragioni di tale diversa classificazione andrebbero acquisiti elementi esplicativi, non reperibili nelle RT riferite alle misure in esame.

Infine, tenuto conto che si tratta di misure che hanno già trovato applicazione in passati periodi (anno 2022 e primo trimestre 2023), sarebbe utile che venissero forniti maggiori elementi informativi e dati relativi al tiraggio delle agevolazioni fiscali sin qui riconosciute⁹.

Si ribadisce che il comma 6, lettera a), dell'articolo 24, dispone che una cospicua parte della compensazione degli oneri di spesa derivanti dal provvedimento discendono da economie di spesa che si sarebbero registrate a carico degli stanziamenti previsti dalle norme agevolative in argomento previste dalla legge di bilancio 2023 per il primo trimestre del medesimo anno.

Il comma 5 riconosce alle imprese diverse da quelle gasivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento (rispetto al previgente 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La RT evidenzia che la disposizione prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA – Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel secondo trimestre 2023 pari al 15% del consumo annuo, si stima un consumo nel

⁹ Si veda *supra* la nota 3.

predetto trimestre pari a 1,163 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2023, pari a 528,85 milioni di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al secondo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 43 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 105,77 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
5	Contributo sotto forma di credito d'imposta riconosciuto nel II trimestre 2023 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del medesimo gas	s k	105,8											
		Effetti indotti s c					105,8				105,8			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che la RT assicura che la norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA – Stato dei servizi 2021, stimando che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'ipotesi assunta dalla RT per cui il consumo di gas naturale relativo al secondo trimestre 2023 sia determinabile nel 15% del consumo annuo, conseguendone un consumo nel predetto trimestre pari a 1,163 miliardi di mc.

Inoltre, in relazione agli oneri per i consumi di gas naturale, riprendendo considerazioni in parte già formulate in occasione dell'esame della legge di bilancio 2023¹⁰ andrebbero richiesti elementi documentativi a conferma della congruità e prudenzialità dei prezzi medi considerati e indicati dalla RT pari a 43€/MWh (a fronte dei 119 €/MWh considerati per il primo trimestre 2023 e dei 130 €/MWh della misura analoga contenuta nel decreto-legge n. 176/2022 e dei 200 euro MWh considerati nella stima degli oneri della misura analoga contenuta nel decreto-legge n. 144/2022)¹¹.

¹⁰ Nota di Lettura n. 13, doc. cit. pagine 8 e 9.

¹¹ In proposito ARERA ha riferito, nel corso dell'audizione svoltasi durante la prima lettura del provvedimento presso la Camera dei deputati, che nel I trimestre 2023 “si è registrata un'ulteriore riduzione del costo per l'energia elettrica per la famiglia tipo, con una variazione della spesa complessiva del -55,3% rispetto al trimestre precedente. Tale variazione è dovuta, per la parte riguardante la spesa per la materia energia, alla riduzione della componente PE a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica (-60,9%), della

Si prende atto degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la V commissione della Camera dei deputati in merito al "tiraggio" registrato sinora dalle analoghe misure adottate nei precedenti decreti-legge¹².

Infine, va segnalato che l'onere relativo al riconoscimento del credito d'imposta (minori entrate) si configura come riconducibile ad un diritto soggettivo perfetto per i contribuenti interessati, in presenza dei requisiti fissati dalla norma, cui, come, noto non può opporsi un limite massimo di spesa.

Il comma 6 chiarisce che ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese non energivore e non gasivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel primo e nel secondo trimestre 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

La RT rileva che la disposizione prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel primo e nel secondo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenendo la disposizione di mero valore ordinamentale, nulla da osservare. Ad ogni modo, riprendendo considerazioni già

componente PD a copertura dei prezzi di dispacciamento (-1,2%), leggermente compensata da un incremento delle componenti di commercializzazione (+0,5%) e all'aumento della voce oneri di sistema (+6,3%, a seguito della loro riattivazione per tutte le tipologie di utenza); la componente PPE per il corrispettivo di perequazione è rimasta invariata, come le tariffe di rete regolate (trasporto, distribuzione e misura)". Cfr. ARERA, audizione dell'11 aprile 2023, pagina 4-5.

¹² Si veda *supra* la nota 3.

formulate a suo tempo¹³, con specifico riferimento agli adempimenti previsti da parte di ARERA, occorre evidenziare che tale organismo rientra a pieno titolo tra le Amministrazioni contemplate nel comparto delle Amministrazioni pubbliche (S13) ai fini di contabilità nazionale (SEC 2010)¹².

Pertanto, andrebbe fornita conferma che le attività richiamate possano essere poste in essere da ARERA avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, valutando l'eventualità dell'inserimento nella norma di una specifica clausola di neutralità.

Il comma 7 dispone in ordine all'utilizzo dei crediti di imposta in commento, che possono essere usufruiti esclusivamente in compensazione (con modello F24) chiarendo che il termine per il relativo utilizzo è fissato al 31 dicembre 2024.

La RT certifica che la disposizione prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 8 chiarisce che i crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario – TUB (articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito (articolo 64 TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Resta ferma l'applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di

¹³ Nota di lettura n. 13, doc. cit., pagina 9.

cessioni dei crediti di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto D.Lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Inoltre il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998. Oltre all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, già richiamate, si prevede l'applicazione di quelle recate dall'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto-legge, in quanto compatibili¹⁴.

La RT sottolinea che la norma prevede che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al

¹⁴ Il comma 4 dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d'imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all'Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973; per i crediti inesistenti: otto anni dall'utilizzo del credito ai sensi dell'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge n. 185 del 2008). Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'Agenzia delle entrate provvede a recuperare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante. Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, l'applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo maggiorato di sanzioni e interessi.

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con cui sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, nulla da osservare.

Il comma 9 valuta i relativi oneri in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 24 del provvedimento in esame, norma generale di copertura.

Il comma 10 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.

La RT ribadisce che la norma quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Sul comma 10 evidenzia che la disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma in esame non determina effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

I commi 10-*bis*-10-*ter* sono stati inseriti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la Camera dei deputati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo¹⁵, e stabiliscono che, nel rispetto di specifiche condizioni, tra le quali la previa autorizzazione della Commissione europea, i nuovi finanziamenti concessi a PMI agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile siano ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

In particolare, il comma 10-*bis* è volto a favorire l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di banche e altri intermediari finanziari iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia (di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario – TUB), nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi (otto anni). Tali finanziamenti sono, per effetto della norma in esame, ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di 250.000 euro, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il comma 10-*ter* stabilisce che, agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 50 del 2022, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente osservato che ISMEA è un ente pubblico economico e, in quanto tale, non è contemplato nell'elenco delle PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)¹⁶. La disposizione in esame stabilisce (comma 10-*bis*) l'ammissibilità ai fini della garanzia diretta rilasciata dall'Istituto, a titolo gratuito e con copertura fino al 100% del valore del finanziamento, e nel limite di euro 250.000, per i finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari

¹⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, pagina 11.

¹⁶ L'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) è stato istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali" e per ultimo con l'accorpamento dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. con legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali l'ISMEA realizza servizi informativi, assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato. L'ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato dalla Commissione europea. Nello svolgimento delle sue attività istituzionali, l'ISMEA opera solo ed esclusivamente per mezzo dei propri funzionari e dirigenti ed in virtù del relativo potere di rappresentanza organica. In nessun caso e ad alcun titolo l'ISMEA si avvale di intermediari esterni.

di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca che siano destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile. Sul punto, in linea di principio, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si osserva che l'effetto della garanzia prestata dall'ISMEA, ancorché tale soggetto non sia contemplato nel perimetro delle PA a fini di contabilità nazionale, appare suscettibile di riflettersi sulla finanza pubblica, in virtù della circostanza che a fronte di una eventuale escussione della garanzia "diretta", si provvederà a carico delle giacenze già intestate all'ente in questione in tesoreria centrale: andrebbero pertanto richieste valutazioni in merito ai rischi di escussione della citata garanzia, al fine di consentire una consapevole valutazione circa la congruità delle risorse disponibili in tesoreria.

Riguardo anche al comma 10-ter, dal momento che ai fini in parola – sulla base del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie – è stabilito che si provveda comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi della legislazione vigente, andrebbero richieste informazioni e conferme in merito al *quantum* delle effettive "disponibilità" utilizzabili ai fini in esame a valere dei conti correnti intestati ad ISMEA¹⁷, fornendosi informazioni circostanziate relativamente alla quota delle medesime al momento libere da "impegni" già perfezionati, o in via di perfezionamento, tenuto conto delle finalità già previste dalla legislazione vigente. In sintesi, si tratta di un dispositivo che, sebbene non riferibile alla spesa di una PA, potrebbe determinare comunque effetti di cassa sulla finanza pubblica, riflessi nelle variazioni di *plafond* di risorse pubbliche – di cui l'ISMEA è l'ente gestore per conto dell'Amministrazione – che il medesimo organismo detiene nel conto disponibilità erariale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 398/2003.

Articolo 4-bis

(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in commissione in prima lettura¹⁸, incrementa di 10 milioni di euro per il 2023 il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, portando le risorse a ciò dedicate, per il corrente anno, da 25 a 35 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che una quota delle risorse destinate a tal fine, pari ad almeno 10 milioni di euro, sia finalizzata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di

¹⁷ A tale proposito, va infatti segnalato che risultano intestati ad ISMEA i seguenti conti correnti di tesoreria, per cui sono specificate le relative finalità, con le giacenze a fianco indicate, contabilizzate a tutto il mese di marzo 2023: Contratti di Filiera (580.000 euro); D.Lgs. 185/2000 (33.863.563 euro); c.11, art.13 DL23/2020 (Fondo centrale garanzia) (340.974.994 euro); art.20 DL50/2022 (Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili) (180 milioni di euro circa). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto riassuntivo Tesoro al 31 marzo 2023, sul sito del dipartimento, pagine 35-37.

¹⁸ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, pagina 24.

associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**

Il prospetto riepilogativo non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'entità del maggior onere è chiaramente limitata all'entità dell'autorizzazione di spesa ivi predisposta, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo)

L'articolo ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, previsto per il 2023, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e che siano parimenti esclusi, dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta. La disposizione in esame ridetermina la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, di cui ai commi da 115 a 119 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022).

In particolare, il comma 1 stabilisce, ai fini della determinazione del suddetto contributo di solidarietà, l'esclusione dalla base di calcolo del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, degli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate a copertura di vincoli fiscali, cioè destinate alla copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale esclusione si applica nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, siano parimenti esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Il comma 3 quantifica gli oneri che derivano dalla presente disposizione, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, e ne prevede la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 24.

La RT evidenzia che la proposta intende escludere, per la determinazione del reddito relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 ai fini del contributo di solidarietà, la distribuzione o comunque l'utilizzo di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di

riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta.

Ai fini della stima, sono stati considerati i dati contenuti nelle dichiarazioni Redditi Società di capitali interessate dalla norma (anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021), sterilizzando il reddito imponibile dai valori dei decrementi delle Riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3.

La platea dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima corrisponde a quella considerata ai fini della valutazione della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame – art. 1 commi 115-119 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).

Rileva che su tale platea si è rilevato che al 31 dicembre 2021 le riserve in sospensione d'imposta ammontano a circa 5,1 miliardi di euro, con utilizzi nelle annualità 2018-2021 in media pari a circa 103 milioni di euro (2% del totale).

In un'ottica di estrema prudenza e in assenza dei dati dichiarativi relativi all'utilizzo delle suddette riserve nel 2022, si è ipotizzato che in tale annualità l'utilizzo delle riserve in sospensione sia pari al 30% del loro ammontare complessivo con una riduzione della base imponibile del contributo pari a circa 1,6 miliardi di euro.

Alla luce di tale ipotesi, si stima che la misura determini una riduzione di gettito del contributo "straordinario" di circa 404 milioni di euro nel 2023.

Alla copertura degli oneri, valutati in 404 milioni di euro per l'anno 2023, previsti dall'articolo in esame si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto minori entrate tributarie per il 2023:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1-2	Modifiche al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della Legge 197 del 28 dicembre 2022 – esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo	e	t	-404				-404				-404				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime "riserve" risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, la disposizione determina senz'altro maggiori oneri, rispetto alla legislazione vigente, in conto minori entrate tributarie, dal momento che l'aliquota prevista per il contributo dai commi 115-119 dell'articolo 1 della legge n. 197/ 2023 è ad oggi invece prevista in misura pari al 50%.

A tale proposito, si prende atto degli elementi informativi e dei dati acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la V Commissione della Camera dei deputati,

in merito al procedimento posto alla base della stima del minor gettito atteso¹⁹, che è stata effettuata prendendo a base di riferimento la platea ed i redditi considerati in sede di esame della legge di bilancio²⁰.

Articolo 6 ***(Tassazione dell'agroenergia)***

La norma, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, deroga alla disciplina vigente sulla determinazione del reddito imponibile correlato alla produzione di energia oltre le soglie di 2.400.000 kWh anno per fonti rinnovabili agroforestali, e di 260.000 kWh anno per fonti fotovoltaiche, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005. In particolare, si stabilisce che per il predetto periodo di imposta, nella determinazione del reddito imponibile, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, sia data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, stabilito dall'ARERA, e un valore di 120 euro al MegaWatt/ora.

Ai relativi oneri, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

¹⁹ Il rappresentante del Governo ha riferito che “per ciascuno dei soggetti sui quali è stata calcolata la stima della misura originaria che ha introdotto il prelievo in esame – art. 1, commi 115-119 della legge 197/2022 – sono stati presi in considerazione i valori decrescenti delle riserve in sospensione d'imposta indicati nel campo RS140 col. 3 per gli anni dal 2018 al 2021. Applicando il criterio di estrema prudenza (indicato nella RT) per la stima degli utilizzi delle suddette riserve nell'anno 2022, si è ipotizzato che per ogni soggetto l'utilizzo delle riserve in sospensione in tale anno sia pari al 30% (così come determinato dalla norma) dell'ammontare complessivo del saldo finale al 31 dicembre 2021, fino a capienza del saldo finale. Questa ulteriore condizione è stata ritenuta prudenzialmente opportuna per considerare l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30% con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà. In base a tale ipotesi, la base imponibile del contributo subirebbe una riduzione di circa 1,6 miliardi di euro ed il gettito del contributo di solidarietà temporaneo, calcolato testa su testa per i singoli soggetti interessati, si ridurrebbe di circa 404 milioni di euro.”. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, Allegato al resoconto della V Commissione bilancio, pagina 98 e seguenti.

²⁰ Sul punto, si segnala che la RT di passaggio annessa all'A.S. 442 (disegno di legge di bilancio 2023) riferiva che “ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 – Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macroeconomico. Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono stati utilizzate percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF). Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti. In particolare: 1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo; 2. è stato calcolato il contributo applicando l'aliquota del 50% alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 aumentato del 10%; 3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il 25% del Patrimonio netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili. Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa 2.565 milioni di euro con effetto di cassa interamente nel 2023. Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.” Cfr. RT di passaggio annessa all'A.S. 442 (Legge di bilancio 2023), pagina 25.

La RT evidenzia che al fine di stimare gli oneri derivanti dalla disposizione che modifica l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono stati presi in considerazione gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal GSE. A partire da tali dati, è stato valutato di non considerare gli impianti di dimensione superiore a 1 MW in quanto sicuramente non di proprietà di aziende agricole che adottano il regime forfettario mentre sono stati inclusi, in via prudenziale, tutti i 1.750 impianti di potenza fino ad 1 MW anche se molti di questi impianti sono al di fuori del regime sopracitato.

A partire dalla potenza installata relativamente a tali 1.750 impianti, è stata calcolata la produzione annuale al netto della franchigia prevista dalla norma e adottando un numero medio di ore di funzionamento annuali posto pari a 7.400, quantitativo basato sui dati di letteratura e al netto delle quantità dedicate ai servizi ausiliari che il GSE decurta in automatico.

Sulla produzione annuale è stata applicata la quota forfettaria del 25% prevista dal citato comma 423 della legge n. 266/2005 e l'imponibile è, quindi, desunto applicando il valore medio dell'energia ceduta nell'anno fiscale di riferimento.

Il costo dell'intervento deriva, quindi, dalla differenza tra il gettito IRPEF/IRES e IRAP atteso per l'anno 2022 e il gettito conseguente all'applicazione del tetto di 120 euro MWh introdotto dalla presente norma. Il gettito atteso nell'anno 2022 a normativa vigente è stato stimato adottando il valore medio dell'energia registrato nel 2021 e pari a 125,06 euro MWh.

Valore energia	Imponibile	IRPEF/IRES	IRAP	TOTALE
Media 2015-2020	52.123.937	22.406.193	2.032.834	24.439.027
Media 2017-2019	58.026.356	24.944.233	2.263.028	27.207.261
Media 2018	64.127.307	27.567.642	2.500.965	30.068.607
Media 2021	129.539.024	55.694.680	5.052.022	60.746.702
Tetto euro 120	124.297.800	53.440.954	4.847.614	58.288.568

Per la RT il costo dell'intervento normativo può essere stimato, in via estremamente prudenziale, in circa 2,456 milioni di euro e gli effetti finanziari di cassa ad esso ascrivibili sono i seguenti:

	2023	2024	Dal 2025
Irpef/Ires	-3,94	1,69	0
Irapp	-0,38	0,17	0
Totale	-4,32	1,86	0

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
1	Rideterminazione della base imponibile 2022 derivante da produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali oltre i limiti di cui all'art. 1 co. 423 della L. 266/2005	IRPEF / IRES	e	t	-3,9	1,7			-3,9	1,7			-3,9	1,7		
		IRAP	e	t					-0,4	0,2			-0,4	0,2		
			s	c	0,4	-0,2										

Al riguardo, alla luce della quantificazione operata dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico)

La norma, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

La RT afferma che, sotto il profilo strettamente finanziario, alla misura in esame non si ascrivono maggiori oneri rispetto alle previsioni di Bilancio in quanto in sede di valutazione degli effetti delle agevolazioni in esame è stato considerato sempre in un'ottica prudenziale l'intero ammontare della spesa relativa agli interventi di risparmio energetico.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, in merito alla cumulabilità dei contributi concessi dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con le agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, ha osservato che, dall'esame della presente disposizione, non sembrano emergere limiti temporali di riferimento per quanto concerne la data di sostenimento delle spese suscettibili di agevolazione. Infatti, dal tenore letterale della

norma, è dato evincere che la stessa potrebbe trovare applicazione anche con riguardo a spese sostenute in anni d'imposta precedenti, a fronte delle quali siano stati concessi contributi, e ciò a condizione che tali contributi siano "istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024".

Dal punto di vista tecnico, il rappresentante del Governo ha espresso dubbi circa la natura di interpretazione autentica della norma, in quanto:

- la stessa deroga, limitatamente alla fattispecie ivi prevista, al principio di carattere generale secondo cui la detrazione spetta solo per gli oneri effettivamente rimasti a carico del contribuente, che pertanto devono essere assunti al netto di eventuali contributi percepiti nello stesso periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero, se percepiti successivamente, assoggettando questi ultimi a tassazione separata. Sotto tale profilo, dunque, la norma in esame assume portata innovativa e, rappresentando una deroga a un principio di carattere generale, deve essere interpretata restrittivamente con esclusivo riguardo alle fattispecie tassativamente previste;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei Diritti del Contribuente), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica; pertanto, la qualifica delle disposizioni tributarie come norme interpretative deve essere esplicita.

Da ultimo, il rappresentante del Governo fa presente che, poiché la norma si applica ai soli contributi che, benché istituiti prima della sua entrata in vigore, saranno erogati nel 2023 e nel 2024, la stessa non può interferire con attività di controllo in corso alla data della sua entrata in vigore in quanto, in assenza di tale previsione, l'assoggettamento a tassazione dei contributi *de quibus* sarebbe dovuto avvenire nel periodo d'imposta della loro percezione e, quindi, con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2023 e 2024. A conferma di ciò, si evidenzia che dalla consultazione delle banche dati disponibili, non è stata rinvenuta la presenza di contenziosi pendenti, nei quali sia stata dedotta la specifica questione afferente al concorso alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, delle spese a fronte delle quali siano stati concessi i contributi di che trattasi.

Al riguardo, pur alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, atteso che senza la presente disposizione i contributi percepiti/erogati nel 2023 e nel 2024 potrebbero essere assoggettati a tassazione separata, andrebbe assicurato che per tali anni d'imposta non risultano scontati sui saldi di finanza pubblica effetti di maggiori entrate tributarie per la mancata ammissibilità ad agevolazione fiscale della parte di spesa a fronte della quale sia stato concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 7-bis

(Semplificazione temporanea per l'installazione di impianti fotovoltaici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che, fino al 30 giugno 2024, siano realizzabili previa dichiarazione di inizio lavori asseverata nelle strutture turistiche o termali anche gli impianti fotovoltaici con moduli collocati su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW per l'autoconsumo. Nei centri storici o in aree a tutela paesaggistica, si richiede l'attestazione che non siano visibili dagli spazi esterni e che i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7-ter

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, rifinanzia di 9 milioni di euro, per il 2023, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7-quater

(Credito d'imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, riconosce alle *start-up* innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo. Tali attività, nello specifico, dovranno essere volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Si stabiliscono le modalità attraverso le quali si potrà usufruire del credito d'imposta e si dispone che il medesimo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 7-quinquies
(Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²¹, riconosce un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile».

L'integrazione è al momento sprovvista di **RT**.

Durante l'esame in prima lettura²², il rappresentante del Governo, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7-quinquies, che nell'anno 2023 riconosce un contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», precisa che le spese di funzionamento della medesima fondazione negli anni successivi saranno finanziate a valere sul fondo di gestione di cui all'articolo 3 dello Statuto della fondazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2020, n. 195.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non è disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerata la circostanza che l'onere previsto è chiaramente limitato all'entità dello stanziamento autorizzato e che al momento l'organismo in questione non è contemplato nell'elenco delle PA stilato all'ISTAT²³, non ci sono particolari osservazioni.

Circa gli elementi forniti dal Governo in merito alle spese di funzionamento per gli anni successivi al 2023, andrebbe indicata l'attuale consistenza del fondo di gestione²⁴ nonché le spese di funzionamento finora registrate.

²¹ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, pagina 23.

²² Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, Commissione Bilancio, 17 maggio 2023

²³ Sotto settore “Enti ed Istituzioni di ricerca”.

²⁴ Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 195/2020, il fondo di gestione è costituito: 1) da 8 milioni di euro versati dallo Stato tra il 2019 e il 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 2) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; 3) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del Consiglio di amministrazione a finalità diverse dall'incremento del fondo di dotazione; 4) dai ricavi delle attività accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente; 5) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi; 6) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Articolo 8

(Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici)

Il comma 1 istituisce, in relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015 (ai sensi del quale le aziende fornitrici di dispositivi medici sono tenute, in caso di sfioramento del tetto di spesa regionale e nazionale, ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Il comma 2 prevede l'assegnazione a ciascuna regione e provincia autonoma di una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto (e qui di seguito riproposta), determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi sanitari regionali dell'anno 2022.

Allegati
Tabella A
(Articolo 8, comma 2)

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	104.422.832
Valle d'Aosta	2.314.826
Lombardia	5.483
PA Bolzano	23.782.216
PA Trento	25.698.539
Veneto	120.558.877
Friuli Venezia Giulia	66.555.139
Liguria	26.367.599
Emilia Romagna	88.623.366
Toscana	206.579.792
Umbria	47.755.315
Marche	71.047.095
Lazio	0
Abruzzo	73.317.909
Molise	9.120.621
Campania	0
Puglia	128.363.655
Basilicata	5.075.142
Calabria	2.198.269
Sicilia	17.879.573
Sardegna	65.333.753
Totale	1.085.000.000

Il comma 3 dispone che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, e contro i relativi atti e provvedimenti

presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48% dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto (i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del SSR, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti, sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare di quanto da esse dovuto) e sesto periodo (ai fini della predetta compensazione le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari) del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis.

Il comma 4 conferma l'efficacia di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 6 e 8, del decreto-legge n. 78 del 2015, in merito all'obbligo di indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici:

- a) in modo separato il costo del bene e il costo del servizio;
- b) il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.

Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio servizio sanitario, verificano la corretta compilazione della fattura elettronica e mettano a disposizione del Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto dal comma 4 e le attività poste in essere per la sua attuazione.

Il comma 6, per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, consente alle piccole e medie imprese di richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI).

La RT relativa al testo iniziale, modificato durante la prima lettura, chiarisce che il fondo di cui al comma 1 (pari a oltre 1 miliardo di euro) mira a far fronte a quota parte degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici a seguito del superamento del tetto della spesa per dispositivi medici, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.

In particolare, la RT fa presente che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, ha certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086

milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023.

Scostamento del tetto di spesa per dispositivi medici e quota di ripiano – anni 2015-2018

Anni	Scostamento nazionale (euro)	Percentuale a carico delle aziende fornitrici	Ripiano a carico delle aziende fornitrici (euro)
2015	1.040.687.294	40%	416.274.918
2016	1.052.873.613	45%	473.793.126
2017	1.105.099.999	50%	552.550.000
2018	1.286.645.069	50%	643.322.535
Totali	4.485.305.975		2.085.940.578

Fonte: elaborazione su dati decreto Ministro della salute del 6 luglio 2022.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2023 (trasfuso nell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge n. 198 del 2022) ha differito il termine per il versamento al 30 aprile 2023. Ora con la norma in oggetto si prevede che il bilancio dello Stato si faccia carico di una quota del suddetto importo di 2.086 milioni di euro, pari complessivamente a **1.085 milioni di euro, ovvero al 52% del totale.**

La RT nulla aggiunge al contenuto delle restanti disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Fondo destinato all'erogazione del contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa (payback) dei dispositivi medici	s	c	1.085				1.085				1.085			

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere di cui al comma 1 configurato in termini di limite di spesa e risultando inoltre appropriato rispetto all'ipotesi di un'integrale adesione delle imprese alla proposta conciliativa implicita nel provvedimento in esame, sulla base dell'ammontare di risorse teoricamente dovute in sede di ripiano. Non si formulano altresì rilievi sull'ultimo comma, atteso che la garanzia in questione opera nell'ambito della disponibilità del Fondo di garanzia PMI e che l'estensione dei finanziamenti garantibili (quelli destinati ad affrontare eventuali esigenze di liquidità per il versamento da parte delle imprese in questione delle somme dovute) sembra di entità limitata rispetto alle dotazioni del Fondo, senza considerare che si rivolge ad imprese comunque eleggibili, in quanto medio-piccole, per l'accesso al Fondo in questione.

Articolo 9

(Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici)

Il comma 1 dispone che, in relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell'IVA, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, ai fini del ripiano dello sfioramento dei tetti della spesa per dispositivi medici, le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate dall'articolo 27 del DPR n. 633 del 1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati.

Il comma 1-bis impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.

Il comma 1-ter prevede che nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tenga conto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e quello del costo del servizio.

Il comma 2 stabilisce che il diritto alla detrazione di cui al comma 1 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 1 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.

Il comma 3 prevede che, in caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 1, le aziende fornitrici di dispositivi medici emettano un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui deriva l'obbligo del ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015.

La RT, dopo aver sintetizzato le disposizioni, afferma che, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori del settore con riferimento ai versamenti sostanzialmente ancora da effettuare, la misura (commi 1 e 2) chiarisce che i comportamenti messi in atto dai soggetti interessati dalla disposizione già sono coerenti con la normale applicazione delle norme che regolano il funzionamento dell'IVA e in termini di deducibilità dei versamenti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

La RT poi esclude che il comma 3 determini effetti, trattandosi di un intervento procedurale.

Nel complesso, la misura in esame non comporta variazioni rispetto al gettito iscritto nelle previsioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l'assenza di variazioni rispetto al gettito già iscritto nelle previsioni di bilancio, atteso che evidentemente il comportamento delle imprese coinvolte sarebbe già conforme alla disciplina sulla detraibilità dell'IVA già prevista per il cd. *payback* farmaceutico. In particolare, il comma 394 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto il diritto alla

detrazione IVA sui versamenti effettuati da parte delle aziende farmaceutiche per sfioramento del tetto della spesa farmaceutica. In proposito, la relativa RT affermava che la disposizione, di natura interpretativa, faceva riferimento a comportamenti che, nell'ambito della spesa farmaceutica, già erano posti in essere dalle aziende come peraltro previsto anche dalla prassi interpretativa. Pertanto, l'intervento interpretativo non comportava variazioni rispetto al gettito IVA iscritto nelle previsioni di bilancio. Sul punto, andrebbe comunque assicurato che le previsioni di bilancio formulate in relazione a tali entrate scontino già gli effetti in questione, mancando fino alla norma in esame un diritto formale ad effettuare tale detrazione.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta)

Il comma 1 consente alle aziende e agli enti del SSN, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, di affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un'unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, relative all'assunzione di personale dipendente, e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.

Il comma 2 prevede che i servizi di cui al comma 1 possano essere affidati esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri, per un periodo non superiore a 12 mesi, anche nei casi di proroga di contratti già in corso di esecuzione, ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del SSN e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d'orario di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003.

Il comma 3 demanda ad un decreto ministeriale, al fine di favorire l'economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto e di garantire l'equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, l'elaborazione di linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2.

Il comma stabilisce che la stazione appaltante, nella decisione di contrarre, motiva espressamente sulla osservanza delle previsioni e delle condizioni fissate nei commi 1 e 2 e sulla durata dell'affidamento.

Il comma 5 prevede che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sia valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.

Il comma 5-*bis* esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione di contrarre, o altro atto equivalente, entro 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere 12 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 5-*ter* esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 ai contratti e alle procedure che prevedono l'affidamento della gestione di attività e di servizi sanitari a operatori economici allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o di presidi ospedalieri pubblici.

Il comma 6 preclude al personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi di cui ai commi 1, 2 e 4 in regime di esternalizzazione la possibilità di chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN.

Il comma 7 stabilisce che le aziende e gli enti di cui al comma 1, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 35 del 2019 (in materia di spesa per il personale sanitario), avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50% di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno 6 mesi di servizio. Non possono partecipare alle procedure selettive coloro che in precedenza, in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il SSN, si siano dimessi dalle dipendenze dello stesso.

La RT illustra le disposizioni, escludendo che le stesse comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sottolineando in particolare la natura ordinamentale dei commi 4, 5, 6. Infine, la RT sottolinea che il comma 7 disciplina la reinternalizzazione di servizi appaltati. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate da parte delle aziende ed enti del SSN dovranno avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nei limiti previsti dall'articolo 11, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 35 del 2019, in materia di spesa di personale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto, come esplicitato dalla RT, che il reclutamento del personale è previsto in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni e nei limiti previsti dall'ordinamento in materia di spesa per il personale sanitario.

Articolo 11

(Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive e anticipo dell'indennità nei servizi di emergenza-urgenza)

Il comma 1 prevede che per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale, allo scopo di far fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possano ricorrere alle prestazioni aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale medico ed infermieristico, consentendo, in deroga alla contrattazione, un aumento della relativa tariffa "oraria" fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, per il personale medico, e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. L'aumento dovrà avvenire nel limite degli importi di cui alla tabella B allegata al presente decreto, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno

2023. Al relativo finanziamento accedono tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente (comma 2). Mediante una modifica all'articolo 1, comma 526 della legge di bilancio 2023¹³, viene poi previsto un incremento a decorrere dal 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità (comma 3). Alla copertura degli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023 (commi 4-5).

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁵, prevede che le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, in quanto compatibili e, comunque, nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

Tabella B
(Articolo 11, comma 1)

REGIONE	Quota d'accesso anno 2022	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria	Ripartizione spesa per incremento tariffa oraria
		prestazioni aggiuntive personale dirigente servizi emergenza-urgenza	prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto servizi emergenza-urgenza
PIEMONTE	7,33%	3.665.458	1.466.183
VALLE D'AOSTA	0,21%	105.417	42.167
LOMBARDIA	16,79%	8.397.128	3.358.851
PA BOLZANO	0,88%	440.847	176.339
PA TRENTO	0,91%	454.084	181.634
VENETO	8,23%	4.114.931	1.645.973
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,07%	1.034.645	413.858
LIGURIA	2,65%	1.325.305	530.122
EMILIA-ROMAGNA	7,53%	3.766.295	1.506.518
TOSCANA	6,33%	3.163.064	1.265.226
UMBRIA	1,49%	742.643	297.057
MARCHE	2,56%	1.279.708	511.883
LAZIO	9,63%	4.815.859	1.926.344
ABRUZZO	2,18%	1.089.180	435.672
MOLISE	0,50%	251.947	100.779
CAMPANIA	9,25%	4.627.308	1.850.923
PUGLIA	6,61%	3.305.381	1.322.152
BASILICATA	0,92%	461.721	184.688
CALABRIA	3,12%	1.560.210	624.084
SICILIA	8,08%	4.038.740	1.615.496
SARDEGNA	2,72%	1.360.129	544.052
TOTALE	100,00%	50.000.000	20.000.000

²⁵ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, pagina 16.

La RT riferisce sui commi 1 e 2 che le disposizioni ivi indicate consentono, per l'anno 2023, agli enti del SSN di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per il personale medico e fino a 50 euro per il personale infermieristico, per le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL – triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità purché nel limite del maggior finanziamento complessivo stabilito dal presente articolo in misura pari a 70 milioni di euro comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ripartito fra personale medico e infermieristico e fra le regioni e le province autonome nella tabella B a cui accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. La norma prevede, pertanto, una flessibilità nella definizione della tariffa – che può essere ridefinita nella misura massima di 100 euro per il personale medico e di 50 euro per il personale infermieristico – che consente il rispetto del tetto di spesa complessivo di 70 milioni di euro.

Si limita a descrivere le altre disposizioni.

Il comma 1-*bis* inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese/entrate correnti per il 2023, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale medico e del comparto sanità nei servizi di emergenza-urgenza – Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i>	s	c	70				70				70			
	Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza del personale medico e del comparto sanità – Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i> – effetti riflessi	e	t/c					34				34			
3	Anticipo incremento indennità pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 526 legge n.197/2022 – Incremento del livello del fabbisogno sanitario nazionale <i>standard</i>	s	c	100				100				100			
	Anticipo incremento indennità pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 526 legge n.197/2022- effetti riflessi	e	t/c					48,5				48,5			

Al riguardo, sul comma 1-*bis*, posto che ivi si stabilisce che le disposizioni sono applicabili anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale, ma solo in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti dal comma 1, nulla da osservare.

In relazione al comma 1, per i profili di quantificazione, pur considerando che gli oneri sottesi alla norma presentano carattere di rimodulabilità e che ciò consente, in linea di principio, il rispetto dei tetti di spesa fissati dalle disposizioni riportate al comma 1, sarebbe comunque utile, anche al fine di consentire una valutazione della congruità delle risorse stanziate, l'acquisizione dei dati e parametri considerati per la stima dei fabbisogni su base regionale atteso che la Tabella B rapporta la quota regionale delle risorse al dato concernente la partecipazione al FSN, fornendosi elementi informativi circa le platee dei dipendenti interessati, distintamente per ciascuna categoria professionale ed ambito regionale, e ragguagli circa i fabbisogni orari aggiuntivi di lavoro straordinario ipotizzati, in ragione *pro capite* mensile per ciascuna categoria e ambito regionale.

Inoltre, venendo anche al comma 3, analoghi elementi informativi in merito alle platee interessate per ciascun ambito regionale andrebbero richiesti circa la prevista anticipazione dell'incremento dell'indennità oraria di pronto soccorso dal secondo semestre 2023.

Per i profili di copertura dell'articolo in esame, posto che a tal fine si provvede ponendo gli oneri a carico del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, che a tal fine è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2023, nulla da osservare.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto atteso sui Saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 12, commi 1-5 ***(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)***

L'articolo definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto al comma 1 un regime temporaneo per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza al personale medico che abbia maturato almeno tre anni di servizio, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione.

Si prevede ai commi 2, 3 e 4 che i medici in formazione specialistica possano assumere incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN per un massimo di n. 8 ore settimanali, anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente, con una remunerazione integrativa oraria di 40 euro lordi, valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN.

Il comma 2-*bis* prevede che fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 20-*ter* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, in via sperimentale, il personale medico in formazione possa prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

Si stabilisce inoltre al comma 5 la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.

La RT evidenzia sul comma 1 che questo reca misure volte a consentire la partecipazione del personale medico che abbia maturato una specifica esperienza presso i servizi di emergenza urgenza del SSN ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. Tale norma ha contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 evidenzia che queste consentono ai medici in formazione specialistica di assumere incarichi libero professionali anche di collaborazione coordinata e continuativa presso i servizi di emergenza-urgenza

ospedalieri del SSN per un massimo di 8 ore settimanali con un compenso orario pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri. Rimanendo fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 gli incarichi in parola possono essere conferiti solo nel rispetto dei limiti di spesa ivi contemplati e pertanto non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, specificando che l'attività svolta ai sensi del comma 3 è valutabile nell'ambito del curriculum formativo e professionale ai fini dei concorsi, riveste carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 consente al personale dipendente e convenzionato operante presso i servizi di emergenza urgenza del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad orario parziale, previa autorizzazione dell'amministrazione. La disposizione non comporta oneri neanche sotto il profilo pensionistico in quanto il riconoscimento del relativo trattamento avviene esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dei lavori svoltisi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, *in primis* sui commi 1 e 2-*bis*, atteso il carattere chiaramente ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non vi sono osservazioni.

Parimenti, sui commi 2, 3 e 4, con riferimento alla facoltà concessa ai medici in formazione specialistica di assumere incarichi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, in considerazione della circostanza che tale previsione opera nel rispetto delle limitazioni in materia di spesa per il personale sanitario d previsti dal comma 1, dall'articolo 11 del DL 35/2019, non ci sono osservazioni.

Anche sul comma 5, sulla riconosciuta facoltà per il personale operante nei servizi di emergenza-urgenza che sia in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, non si formulano osservazioni.

Articolo 12, commi 6 e 7

(Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza)

Il comma 6 riconosce, a decorrere dal 31 marzo 2023, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, l'incremento dell'età anagrafica per l'applicazione del coefficiente di

trasformazione previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso le aziende e gli enti del SSN, nel limite massimo di 24 mesi. La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai pensionamenti decorrenti dalla data di cui al medesimo primo periodo fino al 30 giugno 2032.

Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 24 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 60.000 euro per l'anno 2023, 200.000 euro per il 2024, 400.000 euro per il 2025, 700.000 euro per il 2026, 1.100.000 euro per il 2027, 1.700.000 euro per il 2028, 2.300.000 euro per il 2029, 3.200.000 euro per il 2030, 4.000.000 euro per il 2031 e 5.100.000 euro annui a decorrere dal 2032.

La RT afferma che, ai fini della quantificazione degli oneri finanziari della presente disposizione, sulla base della distribuzione per età e anzianità della categoria dei dipendenti del SSN, sono state determinate le uscite per pensionamento a normativa vigente e variata con i relativi oneri.

La RT stima che i soggetti che lavorano stabilmente nelle strutture di pronto soccorso siano complessivamente circa 49.000.

Tenuto conto della limitazione del campo di applicazione ai pensionamenti decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2032 e ipotizzando che:

- la distribuzione di età, anzianità e regime di liquidazione dei beneficiari sia analoga a quella dei dipendenti del SSN;
- la retribuzione media annua imponibile sia di circa 51.000 euro;
- venga riconosciuto a tutti un incremento dell'età anagrafica di 24 mesi.

Di seguito si stimano gli effetti finanziari connessi all'applicazione della disposizione.

(in milioni di euro)

Anno	Oneri
2023	0,06
2024	0,2
2025	0,4
2026	0,7
2027	1,1
2028	1,7
2029	2,3
2030	3,2
2031	4,0
dal 2032	5,1

In sede di esame presso la V Commissione della Camera dei deputati, il Governo ha poi consegnato una tabella con l'indicazione del numero di pensioni decorrenti suddivise per anno a normativa vigente, con la relativa età media di uscita. Questa tabella potrebbe subire minime variazioni dovute ad un eventuale anticipo dovuto al raggiungimento dell'importo soglia del 2,8 di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011 (si tratta della possibilità di accedere al pensionamento con 63 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva, qualora il trattamento maturato sia pari almeno a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale).

Anno	Pensioni decorrenti	Età media della decorrenza
2023	34	65
2024	70	65
2025	91	65
2026	145	65
2027	206	65
2028	265	65
2029	271	65
2030	402	65
2031	334	66
2032	459	66

La RT si limita poi a ribadire il contenuto del comma 7.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
6	Beneficio pensionistico a favore dei lavoratori che prestano attività nei servizi di urgenza ed emergenza delle Aziende ed enti del SSN	s	c	0,1	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	0,7

Al riguardo, preso atto della natura prudentiale dell'utilizzo per tutti i soggetti in questione come parametro di calcolo dell'incremento massimo di 24 mesi previsto dalla norma (che si traduce in un aumento del 7-8% circa dell'ammontare del trattamento pensionistico), si osserva che la quantificazione indicata risulta corretta rispetto alla tabella sulle decorrenze pensionistiche. Si evidenzia tuttavia che il totale delle pensioni decorrenti nell'intero periodo (10 anni) ammonta a meno di 2.300 unità (su un totale di 49.000 lavoratori). Pur evidenziando che il requisito del primo accredito dopo il 1° gennaio 1996 oltre a quello dell'età minima per la pensione anticipata, incide notevolmente in senso riduttivo sulla platea in questione, si chiede di indicare l'origine del dato relativo alle decorrenze pensionistiche negli anni considerati. Inoltre, andrebbe chiarito come è stato ricavato il dato medio di retribuzione imponibile pari a circa 51.000 euro. A tale proposito, sarebbe utile disporre di dati scomposti tra personale medico e restante personale evidenziando le differenti retribuzioni medie e chiarendo il peso delle due tipologie di personale nella fruizione del beneficio.

Articolo 13

(Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43)

Il comma 1 modifica la normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale rientrante nelle professioni infermieristiche o di ostetricia, ovvero, nelle professioni sanitarie “tecniche”, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni “al di fuori” dell'orario di servizio; la novella di cui al presente proroga il termine finale di applicazione della normativa dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 e sopprime il limite del monte ore complessivo settimanale per le suddette prestazioni, limite che era pari a otto ore ed i inserisce la previsione che il Ministero della salute effettui almeno ogni due anni il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato

Il comma 1-bis, aggiunto nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁶, aggiorna l'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, in cui sono richiamate le disposizioni per la stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario precario di cui al comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234²⁷, stabilendo che le disposizioni ivi previste si applichino, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, anche al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.

La RT evidenzia che l'articolo sostituisce il vigente articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, prevedendo che agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applichino fino al 31 dicembre 2025 le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dispone altresì un monitoraggio da parte del Ministero della salute delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato che il predetto Ministero condurrà nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio del funzionamento del SSN.

Trattandosi di disposizioni ordinarie dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1-bis è al momento sprovvisto di **RT**.

²⁶ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Commissioni e Giunta, 9 maggio 2023, doc. cit., pagina 19.

²⁷ Si ricorda che, in base alla richiamata disciplina della legge di bilancio 2022, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbia maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo rilevando la natura ordinamentale delle disposizioni, attraverso cui si aggiorna la normativa transitoria che consente lo svolgimento di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio, nulla da osservare. In relazione al previsto monitoraggio da parte del Ministero, sarebbe utile disporre di elementi per suffragare le assicurazioni fornite in RT circa la esperibilità nell'ambito delle ordinarie attività.

Sul comma 1-*bis*, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione atteso che ivi si prevede un'integrazione delle disposizioni vigenti previste ai fini della stabilizzazione del personale a t.d. degli enti del S.S.N., i cui effetti devono operare nei limiti delle risorse a ciò dedicate dalla normativa vigente, nulla da osservare.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

L'articolo modifica una disciplina in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione, posta dall'art. 1, co. 548-*bis* della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, si prevede:

- **alla lettera a)** la soppressione del termine del 31 dicembre 2025, eliminando così il carattere di transitorietà della disciplina in questione. Detta disciplina, inoltre, prevedeva che il contratto a tempo determinato non potesse avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica (fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 36830), e potesse essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (terzo periodo del succitato comma 548-*bis*)
- **alla lettera b)**, provvedendo alla sostituzione del terzo periodo, attraverso cui si conferma che il contratto a tempo determinato non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica (restano salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione summenzionati) e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, ma non pone più il limite di dodici mesi né quello relativo al numero di proroghe.
- **alla lettera b-*bis*)**, inserita nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura²⁸, dopo l'ottavo periodo è inserito un ulteriore periodo ai sensi del quale gli accordi ivi previsti sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo e che in mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo.

La RT certifica che l'articolo modifica il vigente articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rendendo permanente la possibilità da parte degli enti del SSN e delle strutture accreditate, appartenenti alla rete formativa di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale, i medici specializzandi che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547.

²⁸ Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Commissioni e Giunta, 9 maggio 2023, doc. cit., pagina 19.

Evidenzia che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che la misura ivi prevista trova attuazione nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti destinatari dalla normativa vigente.

L'integrazione indicata alla lettera *b-bis*) è al momento sprovvista di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che la norma modifica la disciplina relativa al reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi rendendola permanente, i cui effetti si iscrivono comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti per gli enti interessati, nulla da osservare.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero)

Il comma 1, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, consente fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell'attività lavorativa in deroga agli articoli 49 (riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione) e 50 (disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie) del regolamento di cui al DPR n. 394 del 1999 (recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998), e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 (recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del terzo settore, una professione medica o sanitaria o l'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero.

Il comma 2 stabilisce che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un'apposita intesa presso la Conferenza stato-Regioni definisce la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede l'applicazione, nelle more dell'adozione della suddetta intesa e dei relativi provvedimenti attuativi, delle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2021 e all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020 (le quali hanno disciplinato l'attuale regime di deroga, facendo comunque salvi i limiti di spesa per il personale degli enti del SSN previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019).

Il comma 4 prevede l'applicazione fino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui agli articoli 27 (ingresso in casi particolari) e 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di immigrazione anche al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del comma 1, presso strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private, sulla base del riconoscimento regionale, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi e rinnovabili.

Il comma 5 abroga il numero 2) della lettera b) del comma 1, dell'articolo 4-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022 (ai sensi del quale è previsto che il professionista comunichi all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la denominazione della struttura sanitaria a contratto con il SSN presso la quale presta l'attività, nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Inoltre dispone quanto ora sostanzialmente previsto dal comma 4).

La RT precisa che il comma 4 ripropone il contenuto dell'ultimo periodo dell'articolo 4-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 198 del 2022, che ha esteso l'applicazione della disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati al personale medico e infermieristico assunto presso le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private.

Trattandosi di disposizioni ordinamentali, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'abrogazione del comma 5 riguarda una disposizione da considerarsi sostituita e assorbita da quelle contenute nel presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 15-bis

(Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario)

L'articolo è espressamente finalizzato a fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva. Viene prevista, allo scopo anzidetto, una nuova possibilità di inserimento nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, riservata a quanti abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018.

L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale della disposizione.

Articolo 15-ter

(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica)

Il comma 1 abolisce per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN.

Il comma 2 abroga la lettera *b*) del comma 1 (che prevede tra i requisiti l' idoneità fisica all'impiego) e il comma 2 dell'articolo 28 (che stabilisce che la specializzazione fatta valere come titolo legittimante l'esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini dell'ammissione al concorso per il primo livello dirigenziale odontoiatra) del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, di cui al DPR n. 483 del 1997.

Il comma 3, integrando l'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce che il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del SSN.

Il comma 4, modificando la legge n. 409 del 1985, integrando l'articolo 2, secondo comma, prevede che gli odontoiatri possano esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso (lettera *a*)) e abroga il terzo comma dell'articolo 4, che prevede l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria con l'iscrizione ad altro albo professionale (lettera *b*)).

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 583-*quater* del codice penale, ne modifica la rubrica (lettera *a*)), eliminando il riferimento alla gravità delle lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Inoltre, sostituendovi il comma 2 (lettera *b*)) dispone che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si continuano ad applicare le più severe sanzioni di cui al comma primo.

Il comma 1-*bis* prevede che, al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, presso le strutture medesime, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, con ordinanza del questore possano essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, riferita al solo comma 1, afferma che la disposizione, data la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, mentre non vi sono osservazioni da formulare sul comma 1, si ritiene necessario un chiarimento circa le modalità e i processi organizzativi che dovrebbero consentire l'installazione di presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in modo da garantire concretamente il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria recata dal comma 1-bis.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI

Articolo 17

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

L'articolo consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, con riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate, con il versamento del *quantum* così rideterminato entro il 30 aprile 2023 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame); consente di estendere l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, stabilendo che la conciliazione riguarda le liti pendenti innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate; prevede che per gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, ove sia in corso il pagamento rateale, sia consentita la rideterminazione del *quantum* dovuto a titolo di sanzione a 1/18 di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182).

In particolare, il comma 1 consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.

Il comma 2 consente di conciliare con modalità agevolate le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi e in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Anche in tal caso le controversie sono definibili ai sensi della legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 206 a 211, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Le norme estendono l'ambito applicativo della conciliazione agevolata delle controversie, disposta dalla legge di

bilancio 2023 con riferimento alle liti pendenti al 1° gennaio 2023, anche alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023.

Il comma 3 riguarda le modalità agevolative degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 (data di entrata in vigore della presente disposizione) è in corso il pagamento rateale. Le norme stabiliscono che gli importi ancora dovuti a titolo di sanzione possano essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva. La rideterminazione avviene con la riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate (comma 180 della legge di bilancio 2023) e con la loro rateizzazione in venti rate trimestrali di pari importo (ai sensi del successivo comma 182). Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e, ai fini del pagamento delle rate ancora dovute, non si tiene conto delle maggiori sanzioni comprese nella rata già versata. Non sono, in ogni caso, rimborsabili le maggiori sanzioni versate.

La RT rileva che per stimare gli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, conformemente a quanto previsto nelle relazioni tecniche di accompagnamento di disposizioni normative analoghe di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, e all'articolo 1, commi da 179 a 185, della legge n. 197 del 2022, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medio si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Evidenzia che atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento), si ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari.

Conclude assicurando che le relazioni tecniche delle disposizioni originarie sono state stimate su valori medi dei dati storici degli incassi per cui è ragionevole presumere che al 15 febbraio 2023 i riferimenti quantitativi già riportati nella relazione tecnica di accompagnamento della norma originaria non varino. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT non ascrive effetti finanziari alla norma, assumendo sulla base dell'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe una "indifferenza" tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti, si prende atto degli elementi informativi

acquisiti nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la V Commissione della Camera dei deputati²⁹ in merito alla prospettata equivalenza anche con riferimento a dati storici aventi le medesime caratteristiche.

Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

Il comma 1 attribuisce agli enti territoriali la facoltà, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'apposito albo (di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446), di prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione dei seguenti istituti di definizione agevolata:

- l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro (come disciplinato dall'articolo 1, comma 227, della legge di bilancio 2023 e dal successivo comma 229-bis);
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2022 (cd. *rottamazione-quater*, di cui al comma 231 e ss. gg. della medesima legge).

Il comma 2, nel caso di definizione agevolata dei carichi, prevede che gli enti territoriali stabiliscano anche:

- il numero di rate e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il comma 3 dispone che in seguito alla presentazione dell'istanza, siano sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza.

Il comma 4 disciplina l'ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, stabilendo che la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Il comma 5 applica agli enti territoriali alcune disposizioni della legge di bilancio 2022 in materia di determinazione degli effetti dell'adesione alla procedura di definizione agevolata, di individuazione delle ipotesi escluse dalla cd. Rottamazione, di estensione della definizione agevolata anche per le sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

²⁹ A tale proposito, il rappresentante del Governo ha riferito che "l'equivalenza tra il tasso di acquiescenza e la propensione all'adempimento dei contribuenti è stata ipotizzata in relazione a dati storici che presentano le medesime caratteristiche di quelli interessati dalla norma di cui trattasi". Sul punto si rinvia alla RT annessa alla analoga disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, Allegato al resoconto della V Commissione, doc. cit., pagina 98 e seguenti.

Il comma 6 stabilisce che, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Il comma 7 prevede che i provvedimenti adottati dagli enti territoriali per applicare la definizione agevolata e l'annullamento automatico, in deroga alle norme generali relative all'efficacia delle delibere degli enti territoriali in materia di tributi, acquistano efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente. Essi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti iscritti in appositi albi al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.

La RT non considera la norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che le disposizioni in esame che consentono agli enti territoriali di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 1, commi 227, 229-*bis* e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, anche prevedendo modalità applicative diverse da quelle fissate con norme nazionali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché si limitano a delineare una mera facoltà in capo agli enti territoriali, che pertanto valuteranno l'eventuale adesione agli istituti in esame alla luce dell'effettiva capacità di riscossione e comunque nel rispetto dei propri equilibri di bilancio.

Al riguardo, atteso che la norma attribuisce agli enti territoriali la facoltà di definire, con propri atti, l'applicazione delle disposizioni per la definizione agevolata dei carichi e che tali enti sono comunque tenuti ad applicare la normativa vigente relativa al rispetto dei propri equilibri di bilancio, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale)

L'articolo apporta modifiche alla disciplina della regolarizzazione di omessi o carenti versamenti di importi rateali, disciplinata dalla legge di bilancio 2023. In particolare, le norme in esame precisano l'esatto ambito applicativo della relativa disciplina, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023.

In tal senso, alle lettere *a)* e *b)* il dispositivo reca la modifica dell'articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma, chiarendo che la regolarizzazione riguarda le somme per cui non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023).

La RT rileva che la norma precisa che, per accedere alla definizione di cui trattasi, l'assenza della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Conclude assicurando che, tenuto conto che alla definizione di cui ai commi da 219 a 221 non erano stati ascritti effetti di gettito, coerentemente non si stimano effetti finanziari dalla presente disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 19

(Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale)

L'articolo introduce, alle lettere a)-c), alcune modifiche ai termini previsti dalla legge di bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e del cd. ravvedimento speciale.

In particolare:

- alla lettera a) viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura “formale” e vengono modificati altresì i termini per le rate successive alla prima;
- alla lettera b) si modifica l'articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023, in cui si prevede che possono essere regolarizzate le violazioni di tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, diverse da quelle definibili a seguito del controllo automatizzato (cd. “avvisi bonari”) e da regolarizzazioni di violazioni di natura formale, che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento dell'imposta, degli interessi dovuti, delle sanzioni, ma in misura ridotta a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge. Con tale disciplina, si consente il versamento delle somme dovute a seguito del “ravvedimento speciale” anche in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. È stabilito che sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, siano dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
- alla lettera c) si modifica l'articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2023, sempre in relazione al “ravvedimento speciale”, ai sensi del quale la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero, della prima rata entro il 31 marzo 2023, e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Sono altresì disciplinate le conseguenze del mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva. Ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura del 4% annuo prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. La disposizione prevede che, conseguentemente alle modifiche introdotte alla lettera b) la regolarizzazione debba essere perfezionata con il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata, in luogo del 31 marzo 2023, entro la data del

30 settembre 2023 e che, in ragione di ciò, in caso di mancato versamento la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti decorra dalla data del 30 settembre 2023 anziché dalla data del 31 marzo.

Il comma 2 prevede che ai soli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

La RT evidenzia che la modifica dei termini dei versamenti rateali prevista dalle disposizioni di cui alla lettera b) comporta minori entrate, per il 2023, per un importo pari a circa 3,25 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono al ravvedimento si avvarranno del pagamento rateale, alla quota degli interessi che nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria (articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197 del 29 dicembre 2022) è stata ascritta al periodo aprile-settembre 2023.

Evidenzia che tali minori entrate si ascrivono alla sola annualità 2023, in quanto i residui versamenti riconducibili all'annualità 2024 non subiscono variazioni sostanziali.

La proroga del termine del 31 marzo 2023 per l'accesso alla procedura non modifica gli importi relativi a maggiori incassi, minori entrate e sanzioni che sono già stati stimati dalla relazione tecnica di accompagnamento della disposizione originaria, in considerazione del fatto che essi sono stati quantificati sulla base di proiezioni e medie annue, riferite all'anno 2023, dei valori degli atti potenzialmente regolabili che si riferiscono a violazioni non ancora contestate e che per questo possono essere solo stimate su valori "medi".

Pertanto, assicura che è ragionevole presumere che al 31 ottobre 2023 l'ammontare delle violazioni oggetto della regolarizzazione speciale e la proiezione dell'ammontare del ravvedimento operoso atteso nel 2023 (a cui si rinuncia) già riportati nella RT di accompagnamento della norma originaria restino i medesimi riferimenti quantitativi non modificando le altre voci già stimate degli impatti finanziari.

Rileva che non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere a) e c).

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1, valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1, lett. b)	Modifica dei termini previsti per la procedura di ravvedimento speciale, di cui all'art. 1 commi 174-179 della Legge 197/2022	e	ext	-3,3				-3,3				-3,3				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sulle lettere a) e c), in merito alla circostanza che le norme che introducono modifiche ai termini previsti dalla legge di

bilancio 2023 per avvalersi della regolarizzazione di violazioni formali del pagamento di alcuni tributi e alla disciplina degli effetti inerenti per il pagamento delle rate 2023 relative al cosiddetto ravvedimento speciale, nulla da osservare.

Sulla lettera b), considerato che la modifica dei termini ivi previsti per il pagamento delle rate 2023, relativamente al “ravvedimento speciale”, determina minori entrate, da rapportarsi al minore periodo di tempo per cui sono dovuti gli interessi sulle somme da versare nel 2023, sebbene la RT confermi che la quantificazione è stata effettuata sulla base dei dati e delle ipotesi assunti nella RT annessa, nell’ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscano al ravvedimento si avvalgano del pagamento rateale, andrebbero fornite ulteriori informazioni nonché i dati utilizzati per il calcolo effettuato ai fini della determinazione dell’onere in esame. Sul punto, si rammenta che il comma 3 dell’articolo 17 della legge di contabilità impone comunque che in presenza di nuove norme di legge debba essere redatta apposita RT per ciascuna disposizione³⁰.

Articolo 20

(Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione)

L’articolo modifica i termini di alcuni istituti di deflazione del contenzioso e di definizione agevolata della pretesa tributaria disciplinati dalla legge di bilancio 2023.

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-g) riapre i termini per la definizione agevolata delle controversie tributarie. In sintesi, si posticipa dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per perfezionare la definizione agevolata attraverso la presentazione della domanda e il pagamento dei dovuti importi. Sono altresì rimodulati i termini per il versamento rateale del *quantum* dovuto. Nel caso di versamento rateale, è posticipato dal 30 giugno al 30 settembre il termine per presentare domanda e versare la prima rata. Viene posticipato dal 10 luglio al 10 ottobre 2023 il termine finale di sospensione del processo conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata. A scelta del contribuente, con una modifica approvata in prima lettura, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese,; viene esteso da nove a undici mesi il periodo di sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce; è altresì posticipato dal 31 luglio al 31 ottobre 2024 il termine per la notifica dell’eventuale diniego della definizione agevolata (lettere a)-f)). Inoltre, si riaprono i termini per usufruire della rinuncia agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, estendendoli dal 30 giugno al 30 settembre 2023 (lett. g).

Il comma 2 modifica l’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023, in materia di giustizia tributaria, differendo al 31 ottobre 2023 il termine previsto per l’Agenzia delle entrate affinché, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provveda a depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, e aggiungendovi una modifica di mero rilievo formale.

³⁰ Sul punto, si segnala però che la RT di passaggio annessa al ddl di bilancio 2023 ha previsto che per il 2023 l’incasso a titolo di interessi e sanzioni sarebbe stato pari a 26 milioni di euro, i quali, prudenzialmente, non sono stati scontati sui tendenziali. Cfr. RT di passaggio, A.S.442, pagina 39.

Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 11,49 milioni di euro per l'anno 2023, 590.000 euro per l'anno 2024, 620.000 euro per l'anno 2025, 650.000 euro per l'anno 2026, 680.000 euro per l'anno 2027 e 180.000 euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 24.

La RT riferisce che la modifica dei termini per i versamenti rateali disposta dalla lettera a) comporta minori entrate per circa 14,2 milioni di euro che corrispondono, nell'ipotesi prudenziale in cui tutti i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata si avvarranno del pagamento rateale, alla minore quota degli interessi (stimati applicando un tasso legale del 5%) relativi al nuovo piano di rateazione.

Tali minori entrate sono così distribuite nel quinquennio di rateazione:

(importi in milioni di euro)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	totale
-11,49	-0,59	-0,62	-0,65	-0,68	-0,18	-14,19

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), ed e), che hanno carattere procedimentale.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alla lettera f), che intervengono su una norma per la quale non sono stati stimati impatti sui saldi di finanza pubblica.

Non si ascrivono effetti alle disposizioni di cui alla lettera g) che intervengono su una norma per la quale non sono stati previsti piani di rateazione, ma il pagamento in unica soluzione. Pertanto, lo spostamento del termine di versamento all'interno dello stesso anno non è idoneo a produrre effetti finanziari.

Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 24.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Modifica dei termini previsti per la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui all'art. 1 commi 186-205 della Legge 197/2022	e	ext	-11,5	-0,6	-0,6	-0,7	-11,5	-0,6	-0,6	-0,7	-11,5	-0,6	-0,6	-0,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto degli elementi di sintesi forniti dalla RT in ordine alla stima delle minori entrate derivanti dalla modifica dei termini previsti per effettuare i versamenti rateali dovuti da coloro che aderiscono alla definizione agevolata delle controversie tributarie in ragione degli effetti che ne conseguono sugli interessi dovuti, nonché degli elementi informativi acquisiti nel corso

dell'esame svoltosi in prima lettura presso la V commissione della Camera dei deputati³¹ in merito ai dati e parametri considerati nella quantificazione delle minori entrate.

Articolo 21

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L'articolo al comma 1, lettere *a) -b)* reca norme di interpretazione autentica in cui si precisa l'ambito di applicazione della disciplina del cd. "ravvedimento speciale", ovvero indica alcune violazioni escluse dalla normativa e altre, invece, ricomprese nella regolarizzazione; prevede poi che possano essere regolarizzate, mediante ravvedimento speciale, le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere) non rilevabili in sede di liquidazione della dichiarazione, mentre esclude dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, vale a dire l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione; si dispone che, relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, la definizione agevolata prevista dal comma 179 della legge di bilancio 2023 si applichi anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

Il comma 2, alle lettere *a)-b)*, chiarisce ai fini dell'applicazione del comma 176 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (in cui si stabilisce che la regolarizzazione non possa essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato) che sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ovvero l'omessa o incompleta compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, per le quali, comunque, resta ferma la possibilità di utilizzare il ravvedimento ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In sintesi, qualora il quadro non sia stato compilato, il contribuente non potrà beneficiare del ravvedimento speciale per sanare la violazione di mancata compilazione del quadro RW (potrà comunque utilizzare le norme del ravvedimento ordinario); sono invece regolarizzabili le violazioni relative ai redditi di fonte estera nonché le violazioni relative all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) che non siano rilevabili con i controlli di cui all'articolo 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (previsti al fine della liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) anche se relativi ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Il comma 3 chiarisce l'ambito applicativo dell'istituto dell'adesione agevolata agli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 1, comma 179 sempre della legge di bilancio 2023. La disposizione, attraverso una norma di interpretazione autentica, specifica che la definizione agevolata prevista al comma 179 della legge di bilancio 2023 relativamente ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023 si applichi anche all'accertamento con adesione relativo ai provvedimenti impositivi notificati dopo tale data ed emessi sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

³¹ In proposito, il Governo ha rappresentato che "le minori entrate, quantificate in misura pari a 14,2 milioni nell'arco del periodo considerato, sono stimate in funzione del minor tempo di maturazione degli interessi legali del nuovo piano di ammortamento che si è ridotto rispetto alla disposizione originaria. In base all'articolo 1, comma 193, della legge n. 197/2022, infatti, gli interessi legali sarebbero maturati a partire dal luglio 2023, mentre, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo, gli stessi maturano a partire da ottobre". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, Allegato al resoconto della V Commissione, doc. cit., pagina 98 e seguenti.

La RT rileva che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 recano norme di interpretazione autentica in relazione ad alcune misure della tregua fiscale.

In particolare, i commi 1 e 2, recano un'interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174 e 176, della legge n. 197 del 2022, in quanto chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale, relativo alla regolarizzazione delle violazioni diverse da quelle formali e da quelle rilevate a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, confermando che il ravvedimento speciale non può essere utilizzato per l'emersione delle attività costituite o detenute al di fuori dello Stato ma precisando che può essere utilizzato, anche in presenza di violazioni dei predetti obblighi di monitoraggio, per la regolarizzazione delle violazioni relative ai redditi IRPEF di fonte estera, all'IVAFE e all'IVIE, sempre che si tratti di violazioni non rilevabili con i controlli automatizzati di cui all'articolo 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973. Dalla disposizione non possono derivare effetti su accertamenti e contenzioso in corso poiché la presenza di un atto di contestazione inibisce, per espressa previsione normativa, il ravvedimento speciale; inoltre, il ravvedimento speciale è, altresì, inibito, per espressa previsione normativa, nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

Il comma 3 chiarisce l'ambito applicativo dell'istituto dell'adesione agevolata agli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 197 del 2022.

Ad esse, pertanto, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per i saldi della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni recano l'interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti il "ravvedimento speciale" nonché l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento tributario previsti dalla legge di bilancio 2023, si prende atto del fatto che la RT esclude effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni, nonché delle conferme in tal senso acquisite dal Governo, nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la V Commissione della Camera dei deputati³². Si segnala comunque che in relazione alla previsione del ravvedimento speciale sono stati ascritti effetti finanziari dalla RT annessa al disegno di legge di bilancio 2023³³.

³² Sul punto, il rappresentante del Governo ha riferito che "la disposizione si considera finanziariamente neutrale in quanto reca un'interpretazione autentica dell'ambito di applicazione della disciplina relativa al ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi 174 e 176, della legge di bilancio 2023 e alla definizione agevolata di cui al comma 179 del medesimo articolo 1, i cui effetti finanziari sono stati già ascritti dalle RT allegare alle norme originarie". Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, Allegato al resoconto della V Commissione, doc. cit. pagina 98 e seguenti.

³³ A tale proposito, si segnala che, in relazione ai commi 174-176, la legge di bilancio 2023 ascrive effetti d'impatto sui tendenziali pari a -119,6 milioni di euro per il 2023 in conto minori entrate e a +963,4 milioni di euro per il 2024 in conto maggiori entrate. Cfr. RT di passaggio annessa all'A.S. 422, pagina 40.

Articolo 22

(Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria)

L'articolo estende all'Agenzia delle entrate-Riscossione l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. A tal fine, si aggiorna l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inserendo dopo la parola «demanio», le seguenti: «, nonché all'Agenzia delle entrate-Riscossione.».

La RT assicura che l'estensione all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'ambito di applicazione dell'art. 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di prenotazione a debito nei casi in cui sia parte del processo una amministrazione pubblica, non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica, potendosi considerare del tutto neutra.

Precisa inoltre che, solo di recente, sono emerse questioni interpretative in ordine alla circostanza che l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere equiparata alle altre amministrazioni pubbliche espressamente ammesse alla prenotazione a debito di imposte o di spese a proprio carico, come sinora avvenuto in via di prassi. Conseguentemente, la modifica normativa, non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni, atteso che tali disposizioni risultano già applicate in via di prassi amministrativa alla Agenzia delle entrate-Riscossione, sebbene la stessa sia configurata come ente pubblico economico e pertanto escluso dal novero delle PA a fini giuridico amministrativi³⁴.

Articolo 23

(Causa speciale di non punibilità dei reati tributari)

L'articolo introduce, nell'ambito delle procedure agevolate di regolarizzazione fiscale previste dalla legge di bilancio 2023, una causa di non punibilità per taluni reati tributari (omesso versamento di ritenute, omesso versamento di IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti) qualora le violazioni sottese a tali reati siano state definite e vi sia stato l'integrale pagamento delle somme dovute prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il comma 1 prevede che non siano punibili i contribuenti che si avvalgano delle procedure di definizione agevolata introdotte dall'art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare la propria posizione contributiva, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Il comma 2 prevede che il contribuente è tenuto all'adempimento di una serie di obblighi informativi: nei confronti dell'Autorità giudiziaria procedente, cui deve comunicare l'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata; nei confronti l'Agenzia

³⁴ L'ente, pur non rientrando nel novero dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 2, del T.U.P.I., è comunque considerato PA a fini di contabilità nazionale, nel sotto settore "Enti produttori di servizi economici".

delle entrate, che deve essere informata dell'avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria, fornendo anche i riferimenti del procedimento penale pendente.

Il comma 3 prevede che dal momento in cui il giudice presso cui è pendente il procedimento penale riceve la comunicazione del pagamento effettuato il processo è sospeso fino all'ulteriore comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, circa l'esito della procedura, da cui può derivare la decadenza del processo (se si è addivenuti alla corretta definizione della procedura stessa ed al versamento integrale delle somme dovute) ovvero la sua ripresa (qualora non vi sia stata definizione della procedura o si sia verificata la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione)..

Il comma 4 dispone che, durante il periodo di sospensione del processo, è comunque possibile continuare l'attività di acquisizione delle prove, facendo ricorso all'incidente probatorio previsto dall'art. 392 del codice di procedura penale.

La RT certifica che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 potrebbero incentivare la definizione dei debiti fiscali e comportare, pertanto, potenziali effetti di segno positivo sul gettito che tuttavia, prudenzialmente, non vengono quantificati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo per i profili di quantificazione, posto che l'articolo introduce, nell'ambito delle procedure di definizione fiscale agevolata disciplinate da specifiche disposizioni della legge di bilancio 2023, con riguardo a talune fattispecie di reato tributario, cause di non punibilità applicabili alle ipotesi in cui le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute da parte del contribuente interessato siano integralmente versate, non ci sono osservazioni.

Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla RT circa gli effetti positivi sul gettito potenzialmente discendenti dalla medesima disposizione (prudenzialmente non quantificati né indicati), su cui andrebbe comunque richiesta una stima certificata.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 24, commi 1 (*Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali*) e 6–7 (*Copertura finanziaria oneri del provvedimento*)

Il comma 1 incrementa di 44 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali.

La RT evidenzia sul comma 1 che ivi si prevede l'incremento del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, di 44 milioni di euro per l'anno 2023.

L'integrazione è necessaria per assicurare la proroga delle missioni internazionali in corso di svolgimento il cui onere complessivo, calcolato sulla base delle schede inoltrate

dal Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, è pari a 1.713 milioni di euro. La disponibilità di risorse necessarie alla copertura degli oneri, iscritti a legislazione vigente sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 145/2016 è pari a complessivi euro 1.669 milioni di euro, con una differenza da coprire con la presente disposizione di 44 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali	s c	44				44				44			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della circostanza la disposizione ivi prevista determina oneri limitati all'entità dello stanziamento, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla congruità delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste ai sensi della legislazione vigente andrebbero richiesti elementi informativi in merito ai maggiori fabbisogni di spesa previsti per i dispositivi d'impiego presenti nei vari teatri delle operazioni, fornendo elementi di sintesi in merito alla gamma degli ulteriori oneri previsti e alle ragioni per cui gli stanziamenti iniziali non si sono rivelati sufficienti.

Sul punto, si rammenta la procedura di esame parlamentare delle Deliberazioni *ad hoc* del Consiglio dei Ministri stabilita dall'articolo 2 della legge n. 145/2016.

Il comma 6 quantifica gli oneri complessivi derivanti dalle misure introdotte dal provvedimento in esame in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 milioni per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5, 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Tali oneri sono riferiti alle misure introdotte agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 11, 12, 19, 20 nonché dai commi 1 e 5 dell'articolo 24, cui si provvede:

- alla lettera a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), per la concessione di una serie di contributi "straordinari", sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese per il consumo di energia elettrica e di gas naturale;
- alla lettera b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 178/2020, legge di bilancio 2021) relativa al credito d'imposta del 40 per cento in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al

potenziamento del commercio elettronico. Il credito d'imposta è stato concesso dalla legge di bilancio 2021 nel limite di 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023; con le disposizioni in esame, allo scopo di finanziare le misure del provvedimento in esame, nel richiamato comma 131 viene soppresso il riferimento all'anno 2023;

- alla lettera c) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2015, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3075). Nella legge di bilancio per il 2023, il Fondo presenta uno stanziamento di circa 442,6 milioni di euro per il 2023, di 225,8 milioni per il 2024 e di circa 306 milioni per il 2025.;
- alla lettera d) quanto a 0,79 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6 del provvedimento in esame.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT relativa al testo iniziale, riferisce sulla disposizione che ivi questa reca la quantificazione complessiva degli oneri derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20 e dai commi 1 e 5 del presente articolo, determinati in 4.942,76 milioni di euro per l'anno 2023, 0,79 euro per l'anno 2024, 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 1,35 milioni di euro per l'anno 2026, 1,78 milioni di euro per l'anno 2027, 1,88 milioni di euro per l'anno 2028, 2,3 milioni di euro per l'anno 2029, 3,2 milioni di euro per l'anno 2030, 4 milioni di euro per l'anno 2031 e 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, cui si provvede:

-alla lettera a) quanto a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Alla luce della riduzione dei prezzi di energia elettrica e gas riscontrata nel primo trimestre del 2023, si stima che gli oneri, per il 2023, derivanti dall'art. 1, commi 2-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 siano pari 4.907,61 milioni di euro, in luogo di quelli stimati nella RT originaria pari a 9.846,55 milioni di euro.

In particolare, dal monitoraggio del sito del GME Gestore Mercati Energetici emerge che i prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre del 2023 siano stati pari rispettivamente a 157,15 €/MWh e 56,86 €/MWh (a fronte di quelli stimati ex ante da ARERA in 305 €/MWh e 119 €/MWh).

Pertanto, sulla base della metodologia di stima utilizzata, applicando i prezzi medi riscontrati nel primo trimestre 2023 in luogo di quelli stimati ex ante, si stimano

economie di spesa per il 2023 pari a 4.938,94 milioni di euro, distribuiti come riportato nella tabella seguente:

Risparmi di spesa	
Energivori	1.102,08
Non energivori	1.522,93
Gasivori	1.396,88
Non gasivori	917,05
Totale	4.938,94

Per le restanti forme di copertura si limita a ribadire il contenuto.

Durante l'esame in prima lettura, il rappresentante del Governo ha affermato che "le minori spese associate al contributo straordinario in favore delle imprese gasivore e non gasivore per il primo trimestre 2023, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri del provvedimento ai sensi della lettera a) del comma 6 dell'articolo 24, sono correttamente iscritte, a seguito di approfondimenti tecnici intercorsi con l'ISTAT durante l'iter parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2023, come uscite in conto capitale in termini di saldo netto da finanziare e come uscite di parte corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, e comunque il loro impiego per le predette finalità di copertura non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa"³⁵.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari, in conto minori spese correnti ed in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/snat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo dell' <u>energia elettrica</u> a favore delle imprese energivore e non energivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 2-3 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022	s c	-2.625,0				-2.625,0					-2.625,0				
6, lett. a)	Minori spese associate al contributo straordinario al costo del <u>gas metano</u> a favore delle imprese gasivore e non gasivore per il I trimestre 2023 disposto dall'art. 1, commi 4-5 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022	s k s c	-2.313,9													
6, lett. b)	Modifiche al credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, di cui all'art. 1, c. 131, della L. 178/2020 (limitazione ai periodi di imposta 2020 e 2021)	s k	-5,0				-5,0					-5,0				
6, lett. c)	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 282/2004	s c			-1,0	-1,4				-1,0	-1,4			-1,0	-1,4	

³⁵ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, Resoconto della V Commissione bilancio e relativo allegato a pagina 98 e seguenti.

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, prendendo atto della correttezza degli importi e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie reperite a fini di copertura, va rilevato sulla lettera a) del comma 6 che le risorse ivi indicate a copertura sono quelle iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, per un importo complessivo di 9.846,55 milioni di euro per l'anno 2023, destinate al finanziamento del contributo "straordinario", sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per le spese sostenute nel primo trimestre del 2023 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

A tale proposito, la RT specifica che – in considerazione dei prezzi dell'energia elettrica e del gas effettivamente riscontrati nel primo trimestre del 2023, rivelatisi mediamente inferiori rispetto a quelli ipotizzati ai fini delle previsioni di spesa – si rende ora possibile la stima, rispetto alle risorse inizialmente stanziato, di economie pari a 4.938,94 milioni di euro per l'anno 2023.

Si osserva che la RT riferisce in merito al rilevante calo dei prezzi medi di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023 che determina i citati risparmi ma sarebbe necessario acquisire elementi anche circa il volume dei consumi effettuati da parte delle imprese, in quanto un maggior consumo rispetto alle stime originarie eroderebbe parte dei risparmi. Al contrario, ovviamente un minor consumo determinerebbe maggiori risparmi. Posto che la somma delle economie ammonta a quasi cinque miliardi, si osserva che in assenza di dati sui consumi potrebbe non essere prudente destinare a nuove finalità di spesa la totalità dei risparmi calcolati solo in base alla variazione dei prezzi visto che anche una piccola variazione nella quantità dei consumi rispetto alle previsioni avrebbe un impatto rilevante.

Si rende poi necessaria l'acquisizione di più puntuali indicazioni in merito all'imputazione contabile delle minori spese e alle ragioni per cui i crediti di imposta per il consumo di gas siano contabilizzati in conto capitale sul saldo netto da finanziare. Sul punto, si prende atto degli elementi forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in V commissione durante l'esame in prima lettura in merito all'assenza di dequalificazione della spesa e alla nuova classificazione sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno come minori spese di parte corrente, sebbene nel prospetto riepilogativo allegato alla citata legge n. 197 del 2022, i relativi stanziamenti fossero stati registrati come spese in conto capitale.

Sulla lettera b), posto che si trattava di un credito di imposta soggetto a limite di spesa e che in base al provvedimento attuativo dell'Agenzia dell'entrate³⁶, la comunicazione degli investimenti doveva essere inviata l'anno successivo e il credito era fruibile solo

³⁶ Cfr. Agenzia delle Entrate, Provvedimento 20/05/2022, Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvazione del modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni. Pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 20 maggio 2022, ai sensi del comma 361 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

successivamente alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, non vi sono ostacoli all'azzeramento delle relative risorse.

Quanto alla lettera c), nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione di circa 305 milioni di euro, pur prendendo atto delle rassicurazioni acquisite dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in V Commissione³⁷, circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere del medesimo Fondo, andrebbe confermato che la riduzione ivi prevista risulti compatibile con le risorse previste a regime a valere di tale fondo, ivi trattandosi di onere di spesa previsto a decorrere dal 2025.

Venendo alla lettera d), atteso che l'importo di 0,79 milioni di euro per l'anno 2024 equivale a parte delle maggiori entrate derivanti, in termini di imposte dirette IRPEF/IRES, dalle disposizioni dell'articolo 6 in materia di tassazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili agroforestali, in conformità ai dati quantitativi riportati nella RT, non ci sono osservazioni.

Infine, sul comma 7 laddove la disposizione prevede una norma di natura meramente contabile, ivi stabilendosi, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione sarà effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, andrebbero richieste conferme in merito alla compatibilità di tale facoltà, con il fabbisogno di cassa del settore statale già previsto ai sensi della legislazione vigente per il 2023, nel senso che tali anticipazioni non determinino l'esigenza di ricorrere ad emissioni aggiuntive di titoli di Stato a breve al fine di compensarne il peggioramento da lato della sua "copertura".

Articolo 24, commi 2-5 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 2 istituisce per l'anno 2023, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro, il Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 (Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato), nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, entro il 29 giugno 2023, le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo fondo.

³⁷ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 9 maggio 2023, in Allegato al Resoconto della V Commissione bilancio, doc. cit., pagina 98 e seguenti.

Il comma 3 incrementa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022 (destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025).

Il comma 4 incrementa di 200.000 euro per l'anno 2023 il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 234 del 2021.

Il comma 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla CSEA ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

La RT si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Istituzione del Fondo per le vittime dell'amianto nello stato di previsione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	s	c	20,0				20,0				20,0			
3	Incremento del Fondo di cui all'art. 15, c.4, DL 176/2022	s	c	3,5				3,5				3,5			
4	Incremento del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano, di cui all'art. 1, c. 868 della L. 234/2021	s	k	0,2				0,2				0,2			
5	Fondo finalizzato al sostegno delle imprese a forte consumo di energia elettrica, localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il Ministero delle imprese e del made in Italy	s	c	2,0				2,0				2,0			

Al riguardo, in relazione al comma 1, premesso che l'onere risulta formulato come limite di spesa, si osserva che per la tipologia di intervento in esame potrebbero determinarsi criticità in ordine alla coerenza del predetto limite, qualora le tabelle di liquidazione delle indennità non siano correttamente calibrate rispetto alle platee dei beneficiari, il che potrebbe provocare l'insorgenza di contenziosi volti ad ottenere sentenze che riconoscano la natura di diritti soggettivi a quanto stabilito nelle tabelle ministeriali. Pertanto, un approfondimento circa la congruità dello stanziamento in esame sarebbe opportuno.

Nulla da osservare sui restanti commi, essendo i relativi oneri configurati come tetti di spesa.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2023 [Elementi di documentazione n. 2](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 42](#)
A.S. 632: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Apr 2023 [Nota di lettura n. 43](#)
A.S. 636: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Documento di economia e finanza 2023 (**Doc. LVII, n. 1**)
- " [Nota di lettura n. 45](#)
A.S. 660: "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"
- " [Nota di lettura n. 44](#)
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (**Atto del Governo n. 38**)
- " [Nota di lettura n. 46](#)
Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (**Atto del Governo n. 40**)
- Mag 2023 [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 571: "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure"
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 614: "Istituzione del Museo della Shoah in Roma"
- " [Nota di lettura n. 49](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (**Atto del Governo n. 41**)
- " [Nota di lettura n. 50](#)
Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 43**)
- " [Nota di lettura n. 52](#)
A.S. 615: "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"
- " [Nota di lettura n. 53](#)
A.S. 685: "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>